

AVVISO PUBBLICO

**PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 – 2027
PRIORITA' 1**

Una Calabria più competitiva e intelligente

Frequently Asked Questions (FAQ) aggiornate al 05/05/2025

AZIONE 1.1.2

Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Sostenere e far crescere nuove imprese

Indice

FINALITÀ E RISORSE	3
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	8
SPESE AMMISSIBILI.....	9
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	25
FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	29
PROCEDURE.....	29

FINALITÀ E RISORSE

- 1) **QUESITO:** In riferimento all'Avviso chiedo gentilmente di specificare se entrambe le linee dell'avviso (Linea 1 - Avvio e Linea 2 - Consolidamento) siano da considerare in esenzione secondo l'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) o se rientrino nel Regime de Minimis.

RISPOSTA: Entrambe le linee dell'Avviso (Linea 1 - Avvio e Linea 2 - Consolidamento) rientrano nel regime di esenzione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

La distinzione tra le due linee riguarda la tipologia di soggetto che presenta la domanda, mentre il beneficiario finale rimane sempre la startup innovativa.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 2) **QUESITO:** Chiedevamo se possibile partecipare ed in caso di accettazione al bando, aprire sede locale in Calabria, come sede Operativa. C'è anche la possibilità di fare delle partnership con società calabresi.

RISPOSTA: Al punto e) dell'articolo 2.2 si specifica che i soggetti devono: disporre di una unità locale destinataria del sostegno di cui al presente Avviso nel territorio regionale. Per i soggetti privi di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, gli stessi devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso.

- 3) **QUESITO:** Si richiede se sia inammissibile la presentazione di due progetti differenti da parte di soggetti persone fisiche che detengono il 60% delle quote di una srl e il 20% delle quote di altra srl entrambe interessate a partecipare al bando.

RISPOSTA: L'ipotesi di cui al quesito configura una condizione di inammissibilità in conformità con quanto alla disposizione di cui al par. 2.2(1)(k). Resta inteso che la presenza di uno stesso titolare effettivo in due società configura sostanzialmente quanto previsto al paragrafo 2.2 (1)(k) in ordine al divieto di presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

- 4) **QUESITO:** Avrei bisogno delle seguenti informazioni principalmente circa il punto 2.2/e del bando che tratta dell'unità locale. Leggiamo che per unità locale si intende un impianto operativo o amministrativo/gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche:

- quali sono i parametri per identificare una unità come locale? avremmo bisogno di un elenco con tutti gli elementi minimi e necessari (utenze, contratti di affitto inserimento sede in visura camerale,....?)
- con quali strumenti la regione poi verifica la regolarità e l'attività dell'unità locale? visite, ispezioni periodiche, richiesta periodica di documentazione,....?
- occorrono dei dipendenti assunti che abbiano residenza calabrese? Per quanto tempo eventualmente vanno mantenuti in assunzione?
- esattamente per quanto tempo dopo l'erogazione della cifra la sede operativa sarà oggetto di ispezione (vediamo che solo le tempistiche della tenuta documentale vengono specificate)
- avendo la nostra azienda sede operativa nelle Marche potremmo stabilire solo un distaccamento amministrativo in Calabria?

RISPOSTA:

In base alla normativa europea, in particolare l'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, le operazioni finanziate devono garantire un collegamento diretto e stabile con il territorio della regione in cui si realizza l'investimento, assicurando che i benefici ricadano effettivamente nell'area di riferimento.

Di seguito le risposte ai quesiti:

- L'unità locale deve risultare dalla visura camerale.
- I controlli presso l'unità locale sono stabiliti all'art. 5.2 dell'Avviso.
- Il personale assunto non deve essere necessariamente residente in Calabria, tuttavia deve essere assunto presso l'unità locale oggetto del finanziamento, in conformità con quanto previsto dall'Avviso.
- L'unità locale potrà essere soggetta a ispezioni per un periodo successivo all'erogazione del contributo, anche in fase di monitoraggio dell'investimento in conformità con l'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- Per garantire l'ammissibilità dell'investimento, l'impresa deve assicurare che l'unità locale abbia una presenza operativa effettiva in Calabria e deve essere coinvolta direttamente nelle attività economiche del progetto, pertanto non può essere solo un ufficio amministrativo.

- 5) **QUESITO:** Basta solo che la sede legale sia collocata in regione Calabria?

RISPOSTA: No, ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, è necessario che l'impresa disponga di un'unità locale operativa effettivamente presente sul territorio calabrese, per come definito all'art. 2.2 (e) dell'Avviso.

- 6) **QUESITO:** La mia startup è stata costituita il [data] ed è registrata alla sezione speciale del registro delle imprese come startup innovativa. È sufficiente questo requisito per accedere alla Linea di intervento 2 (Consolidamento Startup Innovative)? Sono previste eventuali restrizioni settoriali per i beneficiari?

RISPOSTA: I soggetti beneficiari per la Linea di Intervento 2 devono essere startup innovative costituite da non più di 5 anni. Per le specifiche condizioni si rimanda agli Art. 2.1 e 2.2. dell'Avviso.

- 7) **QUESITO:** Tra i soggetti beneficiari della misura si possono annoverare anche le PMI INNOVATIVE, regolarmente iscritte nella Sezione speciale del registro delle imprese da meno di 60 mesi.

RISPOSTA: Come specificato all'art. 2.1 dell'Avviso i beneficiari sono le startup innovative costituite da non più di 5 anni e pertanto le PMI innovative non possono partecipare.

- 8) **QUESITO:** Attualmente Non siamo iscritti nella Sezione speciale dedicata alle Startup innovative, ma potremmo iscriverci se passiamo le pratiche del bando in oggetto. Sarebbe possibile ricevere un chiarimento in merito? In particolare, vorremmo sapere se la nostra fattispecie è idonea ai criteri di ammissibilità del bando.

RISPOSTA: In merito alla sua richiesta, desideriamo chiarire che ai sensi dell'art. 2.1 dell'Avviso, i beneficiari della Linea di Intervento 2 devono essere startup innovative costituite da non più di 5 anni e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative. Pertanto, qualora foste interessati a partecipare all'Avviso, vi suggeriamo di avviare quanto prima il processo di iscrizione al Registro delle startup innovative per assicurarvi di soddisfare tale requisito.

- 9) **QUESITO:** Una domanda – potete gentilmente confermare se strumentazioni e attrezzature acquistate nel contesto del bando dovranno essere ubicate nell'unità locale della Calabria? Oppure li possiamo anche mettere in altre sedi operative?

RISPOSTA: Si conferma che le strumentazioni e attrezzature acquistate nell'ambito del bando dovranno essere ubicate esclusivamente presso un'unità locale situata nella Regione Calabria per come previsto dall'Avviso all'art. 2.2 comma 1, let e). Si evidenzia altresì che dovrà essere rispettato quanto previsto ai sensi dell'art. 65 del Regolamento 1060/2021 (Stabilità delle operazioni).

- 10) **QUESITO:** In riferimento all'Avviso pubblico per l'avvio e il consolidamento di start-up innovative, si richiede un chiarimento in merito a quanto indicato al punto 2.2, lettera k, secondo cui è possibile presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso anche da parte di proponenti facenti capo a medesimi soggetti. Nel caso specifico, il proponente interessato risulta socio di una società potenzialmente candidabile e legale rappresentante di un'altra società distinta, anch'essa interessata alla partecipazione al bando. Si chiede se, in tale situazione, entrambe le società possano presentare domanda, o se ciò configuri un'infrizione del vincolo di unicità della proposta legato alla persona fisica coinvolta.

RISPOSTA: La valutazione circa l'ammissibilità di entrambe le domande deve essere ricondotta al rispetto della normativa civilistica vigente, in particolare ai principi previsti dall'art. 2359 del Codice Civile in materia di rapporti tra soggetti giuridici, controllo societario, autonomia patrimoniale e operativa.

In tali casi, sarà pertanto necessario valutare attentamente se le due entità giuridiche possano considerarsi effettivamente autonome.

- 11) **QUESITO:** In relazione alla presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso, come persone fisiche al fine di aderire alla Linea di intervento 1, si chiede se una stessa persona fisica può far parte di più raggruppamenti di persone che candidano una idea di impresa.

RISPOSTA: I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda a valere sul presente avviso e pertanto non è ammessa la presentazione di più domande, anche da parte di proponenti facenti capo ai medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C..

- 12) **QUESITO:** E' ammissibile uno Spin -Off che nasce dall'esperienza ventennale di una cooperativa sociale attiva nel turismo sostenibile, nella comunicazione territoriale e nell'editoria culturale, ovvero uno spin-off innovativo che integra tecnologia, viaggio ed editoria in una piattaforma intelligente, capace di offrire itinerari personalizzati, consigli basati su intelligenza artificiale e materiali informativi on-demand?

RISPOSTA: Come riportato nell'articolo 1.1 comma 1, l'Avviso è finalizzato al "Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3. All'articolo 2.1 comma 1 l'Avviso definisce che i soggetti beneficiari sono le startup innovative costituite da non più di 5 anni e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative che soddisfano altresì i requisiti di cui al par. 2 dell'Art. 22 GBER. Il progetto dovrà essere caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e/o innovativo ai sensi dell'articolo 3.1 comma 3. Per le specifiche condizioni si rimanda agli Art. 2.1, 2.2 e 3.1 dell'Avviso.

- 13) **QUESITO:** Alla data di presentazione della domanda saremo una startup innovativa regolarmente iscritta alla sezione speciale da meno di 5 anni. Nel corso dei 18, e magari prima delle prime richieste di erogazione, supereremo il termine dei 5 anni, con inevitabile cancellazione dalla sezione. Vogliamo sapere se questa situazione determinerà una DECADENZA o comunque una PERDITA o REVOCA dell'ammissione al sostegno.

RISPOSTA: Come previsto dall'Avviso al punto 2.1. punto 1 e punto 2 "I beneficiari sono le startup innovative costituite da non più di 5 anni e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative che soddisfano altresì i requisiti di cui al par. 2 dell'Art. 22 GBER". Il requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

- 14) **QUESITO:** Si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:

1. È obbligatorio che il soggetto proponente sia l'amministratore della start-up?
2. Sono previsti vincoli relativi alla composizione societaria, in particolare in merito all'eventuale ingresso o uscita di soci successivamente alla presentazione della domanda e all'ammissione della stessa, sia in caso di società costituita o costituenda?
3. Per le società non ancora costituite, si chiede di sapere se la composizione societaria – inclusa la figura del proponente – possa essere ridefinita al momento della costituzione, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle quote e l'identità dei soci, che potrebbero subire variazioni rispetto a quanto inizialmente previsto.

RISPOSTA:

1. Il soggetto proponente deve essere il rappresentante legale della startup per come risultante da visura camerale.
2. Come indicato al paragrafo 2.2, comma 4 dell'Avviso pubblico, nel caso di presentazione della domanda da parte di persone fisiche (Linea 1), la compagine societaria della micro/piccola impresa da costituire dovrà essere composta esclusivamente dai soggetti sottoscrittori della domanda di contributo di cui all'Allegato 1. Eventuali variazioni sono consentite nei limiti di quanto previsto all'art. 5.3 dell'Avviso.
3. Ogni possibile variazione soggiace a quanto previsto all'art. 5.3 dell'Avviso.

- 15) **QUESITO:** E' ammissibile un progetto di una futura startup innovativa il cui modello di business dell'azienda non prevede la gestione di cicli produttivi interni, ma tutto il ciclo sia della parte software che hardware sarà in outsourcing, così come anche la programmazione e la configurazione? In altre parole, benché il piano di investimento del progetto abbia la finalità di pervenire ad un prodotto finito che possa poi essere realizzato in serie, si ipotizza che oggetto della futura startup sia la gestione del rapporto con i fornitori esterni che si occuperanno della fase produttiva lasciando in-house la parte commerciale, marketing, promozione ed eventualmente della logistica (stoccare i dispositivi e provvedere alla sua distribuzione). E' possibile?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso, *"gli interventi finanziabili prevedono la realizzazione del programma di investimento avente ad oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi con significativo contenuto tecnologico e innovativo. Tali programmi di investimento attengono a:*

a) le fasi iniziali del ciclo di vita delle startup innovative con particolare riferimento alle attività di validazione del prodotto/servizio e del modello di business, nonché di costruzione della base utenti/clienti finali; b) la validazione tecnica e di mercato e il posizionamento competitivo di progetti di sviluppo imprenditoriale innovativi; c) il consolidamento aziendale e la crescita delle startup innovative."

Inoltre, "Il programma di investimento dovrà essere:

- i. caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e/o innovativo
- ii. finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni generati da know-how, conoscenze e competenze tecniche, scientifiche e tecnologiche dei fondatori ovvero alla valorizzazione economica di risultati derivanti da attività di ricerca e sviluppo e/o di trasferimento tecnologico realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca pubblici e privati operanti in ambito nazionale e internazionale, ovvero
- iii. volto all'adozione di modelli di business e/o di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento."

16) **QUESITO:** Vorremmo sottoporre la candidatura al bando in accordo con la Linea di Intervento 1, ovvero Startup Innovativa costituenda.

1). La compagine sociale all'atto della costituzione sarebbe così costituita:

- > 95% Holding di Famiglia con titolari effettivi: Persona A (DONNA), Persona B (UOMO)(Titolare di Brevetto)
- > 5% Persona A

Amministratore della costituenda: Persona B

In tale configurazione della compagine sociale, le quote di titolarità effettiva sarebbero così composte: Persona A (52,5%), Persona B (47,5%).

Vi sono limitazioni e/o vincoli in tal senso?

Nella configurazione di cui sopra, è considerata raggiunta la quota del 50% di donne? (Comma a del punto C.2.1 - Allegato 2 Formulario)

2) Ai fini del progetto, sarebbe strategico poter acquisire i diritti su un ulteriore brevetto di terze parti.

Ai fini di codesto bando, quali sono le condizioni di validità dello stesso per rientrare nelle condizioni di ammissibilità? Il brevetto deve essere già nello stato di "Concesso" oppure basta solo il deposito?

Se solo depositato, la data di richiesta di tale deposito deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda oppure altra data?

RISPOSTA:

- 1) Per la Linea 1 possono presentare domanda solo persone fisiche per come disposto all'art 2.1 comma 3 let. a).
- 2) I brevetti devono essere concessi, sia ai fini del punteggio in graduatoria che di ammissibilità delle spese.

17) **QUESITO:** Nella linea di intervento 1, quindi nella costituzione di una nuova start up, è possibile che ci siano persone giuridiche oltre a persone fisiche? in questo caso dovremmo presentare il CV del CEO dell'impresa che decide di aderire? ci sono in questo caso percentuali da rispettare in relazione alle quote di proprietà tra persone fisiche e giuridiche?

RISPOSTA: Per la Linea 1 possono presentare domanda solo persone fisiche per come disposto all'art 2.1 comma 3 let. a).

18) **QUESITO:** Può un medesimo soggetto:

- essere assunto come dipendente nel progetto 1,
- essere socio nel progetto 2

La domanda sorge dal fatto che l'interessato vuole partecipare con 2 progetti differenti al bando.

RISPOSTA

Come previsto all'art. 2.2.1 lettera k) è requisito di ammissibilità “presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso” specificando che “non è ammessa la presentazione di più Domande, anche da parte di proponenti facenti capo ai medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo 2359 del C.C.”. La presenza di uno stesso soggetto che apporta le proprie competenze in due differenti startup in ruoli diversi (socio in una e dipendente in un'altra) non rientra tra le cause di inammissibilità, tuttavia rimane oggetto di valutazione successiva l'effort effettivamente prestato nelle due società ed eventuali profili di incompatibilità.

- 19) **QUESITO:** Con riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative (Linea 1 e Linea 2), desideriamo richiedere un chiarimento in merito alla possibilità di presentare più domande da parte di soggetti collegati. In particolare, chiediamo se sia vietata la presentazione di una domanda a valere sulla Linea 1 (startup costituenda) da parte di un gruppo di futuri soci, qualora uno o più di questi soggetti risultino già coinvolti, in qualità di soci o legale rappresentante, in una domanda distinta a valere sulla Linea 2 (startup già costituita). Domandiamo questo perché, in qualità di startup studio, abbiamo come obiettivo la creazione e lo sviluppo di più startup innovative e stavamo valutando il vostro Avviso per inviare richiesta sia per una startup già costituita, sia per una seconda che abbiamo validato e intendiamo costituire a breve. La questione che vorremmo chiarire riguarda il fatto che la nostra società, e probabilmente alcuni soci persone fisiche coinvolti nella startup già costituita, figurerebbero anche come futuri soci della startup costituenda. In attesa di eventuali ridefinizioni delle compagini, vorremmo sapere se è corretto, ad oggi, ritenere che sia possibile presentare una sola domanda complessiva, e che quindi ogni soggetto, persona fisica o giuridica, possa essere coinvolto in una sola candidatura complessiva al bando, indipendentemente dalla Linea di intervento.

RISPOSTA: I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda a valere sul presente avviso e pertanto non è ammessa la presentazione di più domande, anche da parte di proponenti facenti capo ai medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo 2359 del C.C..

DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

- 20) **QUESITO:** Alla luce del bando in preinformazione volevo porre un banale quesito: è compatibile la partecipazione alla misura di una o più persone fisiche che presenta/no domanda entro i termini di scadenza e il giorno dopo, indipendentemente, dagli esiti avvia/no comunque l'impresa iscrivendola nell'apposito registro. Naturalmente ogni eventuale spesa sostenuta sarà presentata in rendicontazione solo successivamente alla costituzione e agli esiti della domanda.

RISPOSTA: Come riportato l’articolo 3.3 comma 3 dell’Avviso le spese per la realizzazione del programma di investimenti, nel caso di società costituende, sono ammissibili dalla data di costituzione.

SPESE AMMISSIBILI

21) **QUESITO:** Con riferimento all'avviso in oggetto, premesso che l'attività della start up innovativa sarà incentrata sullo sviluppo di un ecosistema di mobilità innovativa basata sui modelli MaaS (Mobility as a Service) e LaaS (Logistics as a Service), con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ai territori, ottimizzare la gestione del traffico e ridurre l'impatto ambientale del trasporto di persone e merci. Si specifica in particolare che l'attività della nuova società sarà incentrata sull'offerta dei seguenti servizi:

- Fornitura di servizi digitali per la mobilità e la logistica, accessibili tramite piattaforme informatiche dedicate, con rilascio di credenziali univoche per l'accesso alle funzionalità di gestione;
- Noleggio a breve termine di veicoli elettrici (microbus e minivan) esclusivamente in associazione a soluzioni digitali avanzate per il loro utilizzo ottimizzato, inclusi strumenti per la prenotazione, la navigazione, il ticketing integrato, la gestione del routing e della schedulazione mediante intelligenza artificiale;
- Integrazione con piattaforme digitali di mobilità condivisa e city logistics al fine di supportare il trasporto sostenibile in occasione di eventi, picchi stagionali o esigenze specifiche di accessibilità ai centri urbani.

Premesso quanto sopra si chiede di sapere se sia ammissibile ad agevolazione il costo di acquisto di microbus elettrici da 8 posti e minivan elettrici per il trasporto merci, destinati a essere noleggiati congiuntamente all'accesso ai servizi digitali di gestione degli stessi nell'ambito dei servizi MaaS e LaaS sopra descritti.

RISPOSTA: Sì se le spese sono funzionali alla realizzazione dell'operazione oggetto di finanziamento così come riportato all'articolo 3.4 dell'Avviso. In sede di valutazione del progetto verrà verificata la pertinenza e la congruità delle spese presentate.

22) **QUESITO:** In particolare, volevo chiedere in quale categoria di spesa rientrerebbe la spesa relativa al miglioramento di una piattaforma già esistente. Se in a) spese relative a strumentazione e attrezzature nuovi di fabbrica, in c) spese per i servizi di consulenze, o d) altri costi di esercizio. In generale, vorrei avere anche dei chiarimenti in merito al modo in cui classificare correttamente le spese di software, dal momento che compaiono in più categorie.

RISPOSTA: Come riportato all'articolo 3.4 dell'Avviso, le spese per il software possono rientrare in diverse categorie, a seconda della loro natura e finalità:

a) Strumentazione e attrezzature nuovi di fabbrica: rientrano in questa categoria le spese di installazione strettamente necessarie al funzionamento di hardware e software e i servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS (Software as a Service).

c) Servizi di consulenza specialistica tecnologica: sono ammissibili in questa categoria solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non rientranti tra le normali spese di funzionamento dell'impresa. A titolo esemplificativo, vi rientrano la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni architetture informatiche e impianti tecnologici produttivi, le certificazioni afferenti al prodotto e/o al processo, e le consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, inclusi interventi correttivi e adeguativi.

d) Altri costi di esercizio: comprendono le spese per licenze software e per servizi in cloud.

23) **QUESITO:** Una domanda riguardante le percentuali di spesa ammissibili sul totale dell'investimento. Nel bando è specificato che "le spese per i servizi di consulenza sono ammissibili nel limite massimo del 50% del

totale dell'investimento": cosa si intende per totale dell'investimento? Quali voci di spesa (a, b, c, d, e, f) sono comprese in questo totale?

RISPOSTA: Per "totale dell'investimento" si intende l'insieme delle spese ammissibili previste dall'Avviso e riconosciute ai fini del finanziamento come elencate nell'art. 3.4 dell'Avviso. Nel totale dell'investimento ammissibile verranno comprese tutte le voci di spesa.

24) **QUESITO:** Sulla parte dei fondi ammissibili per il personale si parla di un 20% sul totale?

RISPOSTA: Si rimanda all'art. 3.4 (e) dell'Avviso, dove si specifica che le spese di personale sono calcolate applicando un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti, ovvero i costi da a) a d).

25) **QUESITO:** Una start-up che ha sviluppato un dispositivo medico, testato su una scala non molto ampia, e che al momento è sul mercato può presentare domanda per:

- 1) testare il dispositivo su una scala più ampia?
- 2) per apportare allo stesso delle migliorie in termini hardware e software? Ciò potrebbe essere compatibile con lo sviluppo di prodotto come previsto da bando: formulazione del concept tecnologico (scrittura e deposito brevetto); sviluppo e testing di prototipo/dimostratore di prodotto/servizio in ambiente laboratorio produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti; ingegnerizzazione di prototipi e validazione in ambiente rilevante/industriale piani di sviluppo industriale (scale-up);
- 3) Inoltre la start-up avrebbe l'intenzione di effettuare uno sviluppo e implementazione della strategia di marketing apertura e/o sviluppo di mercati esteri.

RISPOSTA:

- 1) Qualora il test su scala più ampia rientri in un processo di validazione tecnologica e ingegnerizzazione del prodotto per migliorarne l'efficacia e l'adozione sul mercato, tale attività è considerata ammissibile.
- 2) Se gli interventi di miglioramento hardware e software riguardano attività di sviluppo tecnologico, ottimizzazione funzionale o adattamento a nuove esigenze di mercato, tali spese sono considerate ammissibili.
- 3) L'Avviso prevede la possibilità di finanziare spese di investimento in marketing, tra cui profilazione dei clienti tipo, effettuazione di test di mercato e acquisto di domini web e relativi servizi. Pertanto, se le attività previste rientrano in queste categorie e sono funzionali allo sviluppo e alla crescita dell'impresa, sono considerate ammissibili. Tuttavia, attività di pura promozione commerciale o pubblicità tradizionale non rientrano tra le spese finanziabili.

26) **QUESITO:** Il mio progetto prevede la costruzione di un capannone su un terreno di 1.700 mq e l'utilizzo esclusivo di energia solare per alimentare l'attività, rendendolo un modello innovativo e sostenibile. Considerando che il mining è un settore emergente, vorrei sapere se rientra tra le attività finanziabili.

RISPOSTA: Si rimanda alla verifica attenta delle disposizioni contenute negli articoli 2.1, 3.1 e 3.4 dell'Avviso, che definiscono i criteri di ammissibilità delle spese e delle attività finanziabili. Il progetto sarà oggetto di un processo di valutazione basato sulle griglie di valutazione previste dall'Avviso al paragrafo 4.6.

27) **QUESITO:** Avrei un dubbio in merito all'immissione di un costo nel piano spesa per la presentazione del bando startup calabria: le spese per sviluppo software devono essere inserite nelle immobilizzazioni immateriali?

RISPOSTA: Le spese per lo sviluppo software possono rientrare in diverse categorie di costo previste dall'Avviso, a seconda della loro natura e finalità. In particolare:

- Se il software è acquistato o sviluppato come asset immateriale legato all'innovazione dell'impresa, può rientrare tra le spese per attivi immateriali (art. 3.4, lett. b).
- Se il software è incluso in strumenti o attrezzature nuovi di fabbrica, i relativi costi di installazione e funzionamento rientrano nella categoria strumentazione e attrezzature nuovi di fabbrica (art. 3.4, lett. a).
- Se il software è oggetto di consulenze specialistiche per sviluppo, personalizzazione o adeguamento, tali spese possono rientrare nella categoria servizi di consulenza specialistica tecnologica (art. 3.4, lett. c), purché direttamente funzionali al progetto di investimento.

Pertanto, le spese per sviluppo software non necessariamente devono essere inserite tra le immobilizzazioni immateriali, ma devono essere allocate nella categoria più adeguata in base alla loro specifica destinazione.

28) **QUESITO:** Con la presente mail chiedo cortesemente di chiarirmi un dubbio in merito all'ammissibilità per spese di consulenza: quali certificazioni sono ammissibili al bando?

RISPOSTA: Sono considerate ammissibili le spese per certificazioni afferenti al prodotto e/o al processo, solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non riconducibili alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Pertanto saranno ammissibili solo quelle certificazioni che risultino coerenti e strumentali alla realizzazione del progetto d'investimento presentato.

29) **QUESITO:** Lo sviluppo di software (TRL 6-8) incluso l'addestramento linguistico dell'intelligenza artificiale (necessari per l'attività della startup in quanto si tratta di un web marketplace/app che connette utenti a psicologi dopo aver fatto un'analisi con IA), è da considerarsi Attivo Immateriale - Ricerca (Punto B, in quanto il software sarebbe iscritto come attivo immateriale), o Consulenza Specialistiche tecnologiche (C)?

Vedo menzionati servizi cloud sia nella sezione A che D. Immagino che i costi ricorrenti (e.g, spesa annuale per sostenere il traffico del sito web) rientri nella sezione D.

RISPOSTA: In merito alla sua domanda sull'imputazione delle spese, si precisa quanto segue:

- Rimane in capo al partecipante, che dispone degli elementi di dettaglio della proposta progettuale, definirne la classificazione, anche in relazione alle norme civilistiche e ai principi contabili, di cui potrà dare evidenza nel formulario.
- I costi ricorrenti per servizi cloud (es. hosting, storage, traffico web, SaaS) rientrano nella voce d) Altri costi di esercizio, in quanto trattasi di spese operative direttamente imputabili al progetto, entro il limite del 20% delle spese da a) a c).

30) **QUESITO:** al fine di poter completare la redazione della documentazione richiesta in maniera corretta e in tempo utile, abbiamo per voi le seguenti domande specifiche:

Personale di Ricerca e Sviluppo - Ricercatori Esterni (Università / Dottorandi)

- Possiamo includere dottorandi o studenti di Master esterni provenienti da università calabresi come collaboratori di ricerca in regime di consulenza, senza contratto di lavoro?
- Questi ricercatori devono essere ingaggiati tramite la loro università o possono fatturare direttamente come singoli/liberi professionisti?

Consulenza esterna (UX, prodotto, finanziaria)

- È accettabile includere servizi di consulenza esterna come:
 - o Progettazione UX (interviste, ricerche e apprendimento UX con IA adattiva)
 - o Progettazione e consulenza di prodotti IA
 - o Supporto finanziario per la strutturazione dei finanziamenti e l'allineamento del budget (ad esempio, la gestione del monitoraggio dei pagamenti)?
- Esiste un limite massimo di spesa per la consulenza esterna in percentuale sul finanziamento totale?

Marketing, sito web e comunicazione

- La riprogettazione di un sito web esistente (informativo, non transazionale) può essere inclusa nelle attività di marketing e comunicazione?

Costi di ufficio e operativi

- Possiamo includere i seguenti costi ammissibili:
 - o Affitto di un ufficio (ad esempio, Regus in Calabria)?
 - o Registrazione alla Camera di Commercio come costo una tantum di allestimento legale/operativo?
 - o Affitto di una sala riunioni o workshop fuori sede per collaborazione e fornitura in loco?

Viaggi e fiere

- I costi relativi ai viaggi (voli, alloggio) sono ammissibili se collegati a fiere nazionali o internazionali ed eventi per i clienti?
- Questi costi devono essere specificati (ad esempio, viaggio vs iscrizione all'evento) oppure possono essere raggruppati?

Domande amministrative e procedurali

Gestione IVA

- I costi presentati devono essere comprensivi o esclusi di IVA?
- Per un'azienda con partita IVA, l'IVA è rimborsabile o esclusa dalla spesa ammissibile del progetto?

Anticipo

- L'anticipo del 30% viene erogato in un'unica soluzione o in più tranches?

Tempistiche decisionali

- Qual è la tempistica stimata per la decisione di finanziamento dopo la presentazione? Sono previsti mesi o finestre temporali indicative (ad esempio, Q3/Q4)?

Flessibilità di budget

- È obbligatorio presentare preventivi/stime per ogni voce di spesa insieme alla domanda?
- Una volta approvata, c'è margine per ridistribuire i fondi tra le categorie di costo (ad esempio, dagli eventi agli strumenti di intelligenza artificiale), entro il limite massimo totale?

Requisiti di reporting

- Quale documentazione, KPI o report di avanzamento sono previsti durante o dopo il periodo di progetto?

RISPOSTA:

Personale di Ricerca e Sviluppo - Ricercatori Esterni (Università / Dottorandi)

- Le suddette categorie possono rientrare tra le spese di consulenze specialistiche tecnologiche (lettera c dell'art. 3.4) purché siano rispettati i requisiti di ammissibilità del fornitore.

Consulenza esterna (UX, prodotto, finanziaria)

- Sono ammesse le Spese per i servizi di consulenze specialistiche tecnologiche solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Resta pertanto escluso il supporto finanziario per la strutturazione dei finanziamenti e l'allineamento del budget.

- Si segnala che le spese per servizi di consulenza sono ammissibili entro il limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto, come stabilito all'art. 3.4, lett. c dell'Avviso.

Marketing, sito web e comunicazione: La riprogettazione di un sito web esistente a fini informativi e promozionali è ammissibile nell'ambito delle spese di marketing previste tra le consulenze specialistiche, se strettamente connessa alla valorizzazione del progetto.

Costi di ufficio e operativi: Non sono ammissibili i seguenti costi:

- costi di registrazione alla Camera di Commercio (come spesa una tantum);
- affitto temporaneo di spazi per workshop o incontri.

Ai fini del presente Avviso, è possibile considerare l'utilizzo di spazi di coworking come sede operativa del progetto solo se tali spazi costituiscono un'unità locale effettiva, conforme ai requisiti previsti.

In particolare, si precisa che deve trattarsi di un immobile in cui l'impresa svolge abitualmente attività di produzione di beni o servizi, con presenza stabile di personale e attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto. Pertanto, non saranno considerati ammissibili:

- spazi adibiti esclusivamente a uso commerciale, logistico o di rappresentanza;
- sedi legali formali (es. domiciliazione presso studi professionali o commercialisti) prive di effettiva operatività.

L'impresa dovrà dimostrare che lo spazio in coworking rappresenta a tutti gli effetti una unità produttiva attiva in Calabria, in linea con quanto previsto all'art. 2.2 dell'Avviso, e tale unità dovrà risultare regolarmente registrata in visura camerale.

Viaggi e fiere

I costi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi, comprese le spese di viaggio, alloggio e iscrizione, non sono ammissibili come voci autonome, ma possono rientrare nella voce delle "Spese generali" (lett. f dell'art. 3.4 dell'Avviso), calcolate in forma forfettaria fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

Domande amministrative e procedurali

Gestione IVA: le spese devono essere rendicontate al netto dell'IVA. L'IVA è ammissibile solo se non recuperabile, come previsto dalla normativa comunitaria.

Anticipo: l'anticipo previsto (fino al 40% del contributo) è erogato in un'unica soluzione, subordinata alla presentazione di fideiussione/polizza.

Tempistiche decisionali: la valutazione delle domande sarà effettuata entro i termini indicati all'art. 4.5 dell'Avviso.

Flessibilità di budget:

- Come indicato all'art. 4.4 let. c) dell'Avviso è necessario presentare i "Preventivi di spesa o altra documentazione equivalente per le voci di spesa di cui al par. 3.4 comma 1 lett. a), b), c) del presente Avviso".
- L'art. 5.3 dell'Avviso disciplina le richieste di variazioni

Requisiti di reporting: il beneficiario è obbligato a fornire quanto previsto all'art. 5.1 comma 1 let. j) e k) su modelli che saranno all'uopo resi disponibili.

Si suggerisce una lettura attenta dell'Avviso.

31) QUESITO:

- Nel caso di soggetti di cui al par. 2.1(3)(a) (società costituenti) dell'Avviso in oggetto, l'art. 3.3.3 prevede che le spese per la realizzazione del programma di investimento sono ammissibili dalla data di costituzione. Questo significa che le spese sono ammissibili anche se la data di costituzione è antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto?
- Nell'ambito delle spese ammesse all'art. 3.4.1.c "Spese per consulenze" rientrano anche le seguenti "spese di investimento in marketing (quali ad esempio: profilazione dei clienti tipo, effettuazione di test

di mercato e acquisto di domini web e relativi servizi)". In questo contesto, sono ammissibili le spese di viaggio e organizzazione eventi (workshop, tavole rotonde, survey, ecc.) volte a profilare potenziali clienti, raccogliere feedback e validare/co-sviluppare la soluzione proposta?

RISPOSTA:

- L'articolo 3.3 comma 3 dell'Avviso prevede che, per i soggetti di cui al par. 2.1(3)(a) (persone fisiche che si impegnano alla costituzione di una startup innovativa), le spese per la realizzazione del programma di investimento sono ammissibili dalla data di costituzione. Tuttavia, il par. 3.3 comma 1 precisa che l'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo.
- L'art. 3.4 comma 1 lettera c dell'Avviso, include esplicitamente tra le "Spese per i servizi di consulenze specialistiche" le "spese di investimento in marketing (quali ad esempio: profilazione dei clienti tipo, effettuazione di test di mercato e acquisto di domini web e relativi servizi)". Le spese di viaggio e organizzazione eventi, non sono ammissibili come voci autonome, ma possono rientrare nella voce delle "Spese generali" (lett. f dell'art. 3.4 dell'Avviso), calcolate in forma forfettaria fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

32) **QUESITO:** si richiede in merito al bando in oggetto, se sia sufficiente la stima della spesa in consulenza specialistica finalizzata all'investimento, poiché un potenziale fornitore come META, che si occupa di profilazione clienti, non eroga direttamente su base preventivo i propri servizi, ma con l'acquisto diretto dei medesimi.

RISPOSTA: E' necessario produrre preventivi di spesa o altra documentazione equivalente per le voci di spesa di cui al paragrafo 3.4 lett a), b), c) dell'avviso, nonchè quanto previsto al punto d) del paragrafo 3.4 relativamente all'Allegato B.

33) **QUESITO:**

- Innanzitutto vi chiediamo conferma che il brevetto (la tecnologia) oggetto del progetto che si intende presentare ossia un SISTEMA ELETTRONICO PER CONTRASTARE L'UTILIZZO DI SMARTPHONE E CELLULARI ALLA GUIDA possa configurarsi come coerente con le traiettorie prioritarie della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria e che, nella fattispecie, rientri nell'AREA PRIORITARIA Logistica e Mobilità Sostenibile, nello specifico nella TRAIETTORIA DI SVILUPPO 3: SISTEMI, TECNOLOGIE, PROTOTIPI E PROGETTI PILOTA DI MOBILITA' INTELLIGENTE E SOSTENIBILE ed in particolare per la parte SMART ROAD:
- Per quanto attiene la modulistica, si chiede di confermarci che Allegato 1 è il facsimile della domanda online e che quest'ultima è accessibile non prima dell'8 maggio.
- Nell'Allegato 1 (modello di domanda) nella sezione IMPRESA RICHIEDENTE, se si tratta di un'impresa costituenda, vanno inseriti denominazione, forma giuridica e codice ateco che si intenderanno dare alla futura start up? Se non è stata ancora individuata la sede che indirizzo va inserito? E quale pec?
- Se sono più soci vanno compilati e allegati altrettanti Allegato A – Capacità finanziaria? Se per il rimanente 25% dell'importo del progetto con coperto dal contributo è coperto da un solo dei soci, anche in tal caso questo modulo lo devono compilare gli altri soci? Nel caso questo importo rimanente sia coperto da risorse proprie, bisogna dimostrarlo allegando qualcosa?
- Quanto ai criteri di valutazione, il livello di competenze dei proponenti è dimostrato allegando i CV?

RISPOSTA:

- E' necessario motivare all'interno del formulario l'aderenza del progetto alle aree di innovazione e alle traiettorie della S3 Calabria. La valutazione finale della coerenza progettuale sarà oggetto di esame in sede istruttoria.
- Si conferma che l'Allegato 1 rappresenta il facsimile della domanda da presentare attraverso la piattaforma, che sarà accessibile a partire dall'8 maggio.
- Nel caso di impresa costituenda i campi relativi alla sezione IMPRESA RICHIEDENTE sono obbligatori. Tuttavia possono essere modificati successivamente.
- In caso di presenza di più soci l'Allegato per startup costituende va prodotta pro-quota da ciascun proponente, firmata digitalmente e se prevista con allegata la delibera bancaria. Nel caso in cui uno solo dei soci intenda farsi carico della quota di cofinanziamento è sufficiente che solo lui compili e firmi l'Allegato A – Capacità finanziaria. Tuttavia, si specifica che in fase di concessione del contributo o durante eventuali controlli successivi, potrebbe essere richiesto di fornire documentazione giustificativa a supporto di quanto dichiarato, in particolare per attestare la reale disponibilità delle risorse proprie dichiarate.
- Sì, il livello di competenze è valutato anche attraverso i CV dei proponenti, che dovranno essere allegati alla domanda in particolare ai fini del criterio B.2.1 della griglia di valutazione.

34) **QUESITO:** Nel caso in cui una startup intenda esternalizzare parte dello sviluppo software, ovvero affidare a un soggetto terzo la scrittura di codice personalizzato funzionale al progetto di investimento, si chiede cortesemente di chiarire in quale voce di spesa tale attività debba essere correttamente ricondotta tra quelle indicate al paragrafo 3.4 del bando, e in particolare se: debba essere classificata come "spesa per attivi immateriali" (lett. b), trattandosi di know-how e conoscenze tecniche non brevettate; oppure rientri tra le "spese per servizi di consulenza specialistica tecnologica" (lett. c).

RISPOSTA: Rimane in capo al partecipante, che dispone degli elementi di dettaglio della proposta progettuale, definirne la classificazione, anche in relazione alle norme civilistiche e ai principi contabili, di cui potrà dare evidenza nel formulario.

35) **QUESITO:** Il progetto che stiamo sottoponendo prevede l'implementazione del processo di disidratazione a freddo di alimenti, con l'acquisto di attrezzature specifiche, poiché queste comportano un consumo di energia molto elevato si sta progettando anche un'impianto fotovoltaico idoneo a supportare le suddette macchine, contribuendo a rendere la produzione e sostenibile. Vorremo sapere se l'impianto fotovoltaico rientra tra le attività finanziabili.

RISPOSTA: L'acquisto di un impianto fotovoltaico può essere considerato spesa ammissibile nell'ambito dell'Avviso, solo se strettamente funzionale e direttamente connesso al processo produttivo previsto dal progetto di investimento. In particolare, l'art. 3.4. paragrafo 1 lett. a) dell'Avviso ammette le spese per attrezzature e impianti, purché siano tecnologici e funzionali alla realizzazione del progetto. La congruità, la coerenza e l'inerenza progettuale verranno verificate in sede di attività istruttoria.

36) **QUESITO:** In merito all'ammissibilità delle spese nel caso di sviluppo software, ci servirebbe sapere:

1) Nel caso in cui un'impresa intenda sviluppare un nuovo software, oppure implementare uno già esistente, con l'obiettivo di commercializzarlo e di supportare l'ottimizzazione dei processi produttivi e organizzativi dei propri clienti (e non della propria struttura interna), è possibile giustificare tale investimento come spesa

ammissibile ai sensi dell'art. 3.4, lett. b)? Si precisa che il software rappresenta il core business dell'impresa, configurandosi come asset strategico dell'attività.

2) Tale servizio, ai sensi dell'art. 3.4 lett. b), può essere commissionato interamente ad un soggetto terzo il quale si configurerebbe come fornitore del servizio di programmazione?

RISPOSTA: Non è possibile fornire una risposta puntuale al quesito. Si invita pertanto ad attenersi a quanto previsto dall'articolo 3.4 dell'Avviso, che disciplina le categorie di spese ammissibili. In ogni caso, l'ammissibilità delle singole spese e la corretta imputazione alla voce di costo saranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria, sulla base del progetto e della documentazione che sarà presentata.

37) **QUESITO:** c.ii.) La natura dei servizi di consulenza non è continuativa o periodica. Cosa si intende, che la consulenza avviene una volta sola?

RISPOSTA: Come riportato all'art. 3.4 let. c) dell'Avviso, le spese ammissibili sono spese per i servizi di consulenze specialistiche tecnologiche solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

38) **QUESITO:** Il brevetto che sarà oggetto del progetto che si intende presentare da parte di una futura start up innovativa è di proprietà di uno dei futuri soci. Il costo dell'apporto dello stesso alla futura società può essere considerato un costo ammissibile nel progetto che si intende presentare? E sotto quale forma? Abbiamo pensato che rientra nella fattispecie b) dell'art. 3.4 dell'avviso. E' così? E quindi, in tal caso il futuro socio "vende" alla futura società il brevetto?

RISPOSTA: Si precisa come indicato al paragrafo 3.4.2 lett. o) dell'Avviso, non sono considerate ammissibili le spese relative all'acquisto di beni o servizi da soggetti collegati al beneficiario, anche tramite partecipazioni societarie o incarichi negli organi sociali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Pertanto, non è possibile imputare come spesa ammissibile l'apporto di un brevetto da parte di un socio della società beneficiaria o di uno dei futuri soci in caso di impresa costituenda.

39) **QUESITO:** Requisito dei 3 anni per le consulenze specialistiche. Abbiamo notato che tra le spese ammissibili rientrano i servizi di consulenza specialistica, a condizione che siano erogati da soggetti attivi da almeno tre anni. Nel nostro caso, stiamo valutando alcune collaborazioni con startup/aziende che operano da oltre due anni ma non ancora da tre. Queste realtà lavorano nel campo dell'intelligenza artificiale e abbiamo già avuto modo di testarli su piccole attività, apprezzandone il valore e la qualità tecnica. Vorremmo quindi capire se, in considerazione dell'unicità e specificità delle competenze, sia possibile considerare comunque ammissibili le relative spese, oppure se il mancato rispetto del requisito dei tre anni precluderebbe ogni possibilità di rendicontazione.

RISPOSTA: I requisiti delle "Spese per i servizi di consulenze" di cui all'art. 3.4. let. c dell'Avviso sono inderogabili.

40) **QUESITO:** Vorrei chiarimenti al paragrafo 3.4 a) Spese relative a strumentazione e attrezzature nuovi di fabbrica, rientranti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, quali ad esempio impianti specifici, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del progetto questo fa riferimento nel mio caso all'acquisto di plotter taglio laser, saldatrice laser, piegatrice, calandra in questo caso il contributo è del 75%?

RISPOSTA: In base a quanto previsto dal paragrafo 3.4, lettera a) dell'Avviso, sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di strumentazione e attrezzature nuovi di fabbrica, che rientrano nell'attivo dello Stato Patrimoniale e sono funzionali alla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 75% delle spese ammissibili, in conformità con quanto stabilito all'art. 3.5 dell'Avviso.

- 41) **QUESITO:** Un professionista con oltre tre anni di esperienza in ambito marketing, dimostrabile attraverso precedenti rapporti di lavoro, qualora apra una partita IVA, può essere inserito tra i fornitori accreditati?

RISPOSTA: La procedura di accreditamento è prevista esclusivamente per i soggetti che erogano servizi di incubazione e accelerazione, come specificato nella Manifestazione di Interesse finalizzata alla costituzione dell'Elenco regionale degli incubatori e acceleratori pubblicata da Fincalabra S.p.A. Per i fornitori di consulenze specialistiche tecnologiche i requisiti di cui all'art. 3.4. let. c) dell'Avviso sono inderogabili.

- 42) **QUESITO:** L'Avviso "Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3" all'art. 3.4 annovera fra le spese ammissibili (lettera b) la ricerca contrattuale. Poiché né il bando, né il Regolamento GBER, né gli altri riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso di cui all'art. 1.4 vincolano la natura giuridica del soggetto a cui affidare un contratto di ricerca, si chiede conferma che la spesa relativa ad una società innovativa, che dimostri capacità di realizzare attività di R&S, possa essere rendicontata alla voce b) dell'Avviso (ricerca contrattuale).

RISPOSTA: Nell'ambito delle spese ammissibili, il bando distingue chiaramente tra:

- Spese di consulenza, relative a servizi specialistici esterni volti a supportare l'impresa nel perseguimento degli obiettivi del progetto.
- Spese di ricerca contrattuale, specificamente destinate ad attività di ricerca e sviluppo commissionate dall'impresa beneficiaria a Organismi di Ricerca (ODR), sia pubblici che privati.

Tale distinzione è volta a favorire la collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca, incentivando il trasferimento di conoscenza e l'innovazione.

In linea con questa finalità, si specifica che la voce di spesa "ricerca contrattuale" è stata fondamentale contemplata per circoscrivere le prestazioni erogate da parte di strutture altamente qualificate in attività di ricerca quali Organismi di Ricerca (ODR) pubblici o privati, mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche e infrastrutture in determinati settori scientifici o tecnologici.

In sede di valutazione complessiva della proposta progettuale si procederà agli opportuni approfondimenti di ammissibilità e congruità della spesa in oggetto al fine di accertare il possesso delle competenze scientifiche e delle necessarie infrastrutture nei settori interessati e funzionali alla proposta progettuale.

- 43) **QUESITO:** Si ipotizzi la candidatura di un noleggio, della durata complessiva di 36 mesi, relativo a un'attrezzatura ammessa nella Linea 2. Il contratto viene sottoscritto, fatturato e pagato il giorno successivo alla presentazione della domanda (t0), e la fattura copre il canone relativo ai primi 18 mesi. A distanza di 6 mesi (t6) si ottiene la concessione da parte dell'Autorità. Al dodicesimo mese successivo alla concessione (t18), viene emessa e saldata la fattura relativa ai restanti 18 mesi. Il progetto, si ricorda, ha durata ipotetica da t6 a t24. Alla luce di quanto sopra, si chiede se l'intero canone relativo ai 36 mesi possa essere considerato ammissibile ai fini del contributo, o se, al contrario, solo una parte dello stesso possa essere riconosciuta.

RISPOSTA: Come previsto all'art. 3.4 comma 1 let. a) sono ammessi solamente i canoni di leasing di macchinari e attrezzature il cui contratto preveda l'obbligo di riscatto. Le spese agevolabili devono essere riferite al periodo della durata del progetto.

44) **QUESITO:** I macchinari macchina taglio laser e saldatrice ect, si possono comperare in Cina? naturalmente con fattura e bolla di accompagnamento oppure devono essere di produzione europea?

RISPOSTA: Come previsto all'art. 3.4. comma 1 let. a) rientrano tra le spese ammissibili strumentazioni e attrezzature nuove di fabbrica di cui bisognerà allegare i corrispondenti preventivi da parte dei fornitori ovunque presenti.

45) **QUESITO:** Le spese ammissibili di cui alle lettere a) e c) possono essere erogate anche da fornitori nazionali ed esteri?

RISPOSTA: Le spese indicate all'art. 3.4 dell'Avviso sono ammissibili da parte dei fornitori ovunque presenti.

46) **QUESITO:** Richieste di chiarimento in merito all'ammissibilità di alcune tipologie di spesa.

- Acquisto di attrezzature nuove di fabbrica. Si chiede conferma del fatto che, a differenza di quanto normalmente previsto in altri programmi di finanziamento pubblici, dove è ammessa solo la quota di ammortamento relativa al periodo del progetto, in questo bando sia invece ammissibile l'intero costo del bene acquistato, purchè strettamente funzionale all'attuazione del progetto stesso.
- Noleggio di server cloud (servizi IaaS). Si richiede inoltre di sapere se il noleggio di server e infrastrutture digitali in cloud computing, configurabili come Infrastructure as a Service (IaaS), possa essere riconosciuto nell'ambito della voce di spesa "Strumenti e attrezzature", considerandone l'uso operativo per il progetto e la natura tecnologica.

RISPOSTA: Di seguito le risposte ai quesiti:

- Le attrezzature nuove di fabbrica, per come definite all'art. 3.4 comma 1 let. a) dell'Avviso sono agevolabili per l'intero costo di acquisto.
- Il noleggio di server cloud è agevolabile nell'ambito della categoria di spesa "Altri costi di esercizio" per come indicato all'art. 3.4 comma 1 let. d).

47) **QUESITO:** In riferimento all'avviso in oggetto si pone le seguenti Faq:

Faq 1. S'intende costituire una Startup innovativa attiva nel settore del turismo e della comunicazione, mediante lo sviluppo di una piattaforma intelligente, capace di offrire itinerari personalizzati, consigli basati su intelligenza artificiale e materiali informativi on-demand, per la commercializzazione di:

- Servizi turistici smart: Esperienze personalizzate, itinerari responsabili, tour virtuali (3D) e suggerimenti costruiti tramite algoritmi di AI.
- Vendita pacchetti turistici: Pacchetti viaggio tematici e su misura, prenotabili direttamente dalla piattaforma, in collaborazione con tour operator, strutture ricettive e servizi locali.
- Gadget turistici e materiali on-demand: Produzione e vendita di gadget turistici personalizzati e materiali informativi (mappe, guide, brochure) stampabili e spedibili a casa o ritirabili sul posto. nel caso specifico la piattaforma (prodotto tecnologico) può essere utilizzata per la vendita dei servizi sopra indicati, ovvero i ricavi prevalenti possono provenire dalla vendita dei servizi sopra indicati o devono provenire dalla vendita della piattaforma stessa?

Faq 2. Rimanendo nella fattispecie su descritta alla Startup innovativa, trattandosi di Spin -OFF, è possibile trasferire licenze di Agenzia di Viaggi e marchi registrati dall'impresa madre?

RISPOSTA:

Faq 1: Gli interventi finanziabili prevedono la realizzazione del programma di investimento avente ad oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi con significativo contenuto tecnologico e innovativo. Tali programmi di investimento attengono a:

- a) le fasi iniziali del ciclo di vita delle startup innovative con particolare riferimento alle attività di validazione del prodotto/servizio e del modello di business, nonché di costruzione della base utenti/clienti finali;
- b) la validazione tecnica e di mercato e il posizionamento competitivo di progetti di sviluppo imprenditoriale innovativi;
- c) il consolidamento aziendale e la crescita delle startup innovative.

Il programma di investimento dovrà essere:

- caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e/o innovativo;
- finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni generati da know-how, conoscenze e competenze tecniche, scientifiche e tecnologiche dei fondatori ovvero alla valorizzazione economica di risultati derivanti da attività di ricerca e sviluppo e/o di trasferimento tecnologico realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca pubblici e privati operanti in ambito nazionale e internazionale, ovvero
- volto all'adozione di modelli di business e/o di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento.

Faq 2: Per ciò che riguarda il secondo punto l'azione non è in linea con gli interventi finanziabili.

48) **QUESITO:** Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito all'ammissibilità di specifiche voci di spesa, quali:

- Certificazione della parità di genere. L'azienda ha iniziato il percorso per ottenere la "Certificazione della Parità di Genere" da un organismo accreditato. Vorremmo sapere se tali spese, relative sia alla consulenza propedeutica sia all'ottenimento della certificazione, sono considerate ammissibili ai sensi del bando in questione.
- Servizi Meta for Business in cloud. L'impresa utilizza servizi cloud offerti da "Meta for Business" per attività di marketing e gestione dei dati. Chiediamo se le spese sostenute per tali servizi possono rientrare nella categoria: "altri costi di esercizio" previsti dal bando.

RISPOSTA:

- No, l'Avviso sostiene l'avvio o il consolidamento di startup innovative ad alto contenuto tecnologico nel territorio regionale che realizzano investimenti necessari per lo sviluppo di prodotti e/o processi innovativi in coerenza con la S3 Calabria.
- I costi per servizi in cloud sono previsti nell'ambito della categoria di spesa "Altri costi di esercizio" per come indicato all'art. 3.4 comma 1 let. d).

49) **QUESITO:** La presente per chiederVi delucidazioni in merito alle voci di spesa ammissibili e quindi finanziabili relative alla costituzione societaria, contenuti nella categoria di costo B) estratto dall'Avviso Pubblico PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 – 2027 PRIORITA' 1 Una Calabria più competitiva e intelligente AZIONE 1.1.2: "Spese per attivi immateriali relativi a ricerca contrattuale, brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato come ad esempio: know-how e conoscenze tecniche anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Sono altresì incluse le spese di costituzione societaria e i costi legati all'estensione dei propri brevetti nazionali e internazionali." Premesso

quanto sopra, Vi chiediamo gentilmente quali siano le spese di costituzione societaria ammesse e relativo dettaglio (considerando che nel nostro caso si tratta di Startup costituenda).

Esempio - Sono inclusi sia il compenso professionale per il notaio che per il commercialista (?) e nel dettaglio alcuni esempi: iscrizione CCIAA, studio scelta strategia su forma giuridica, redazione statuto, etc. (?)

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 3.4, comma 1, lettera b) dell'Avviso, le spese di costituzione societaria sono ammissibili nell'ambito del finanziamento. Tuttavia, si precisa che non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse. Inoltre, non sono ammissibili le spese per servizi continuativi, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari di consulenza legale.

- 50) **QUESITO:** Spese per attivi immateriali relativi a ricerca contrattuale, spese di costituzione societaria, brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato come ad esempio: know-how e conoscenze tecniche anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Sono inclusi anche i costi legati all'estensione dei propri brevetti nazionali e internazionali. Con quale criterio è possibile valutare le "normali condizioni di mercato" e dunque il valore economico di un eventuale acquisto del sopracitato brevetto?

RISPOSTA: Se il quesito fa riferimento alle imposte e tasse l'Avviso dispone che non sono spese ammissibili le spese relative a imposte e tasse come riportato all'art. 3.4 comma 2, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

La definizione alle normali condizioni di mercato (arm's length) è contenuta al paragrafo 1.5 dell'Avviso comma 5 ossia: una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato.

- 51) **QUESITO:** La società di consulenza che presenta il preventivo per i servizi di consulenza, per la realizzazione dei servizi compresi nel preventivo, può avvalersi solo di dipendenti interni o può avvalersi anche di professionisti con Partita IVA? Nel caso in cui possa avvalersi solo di dipendenti nell'indicazione di "la relativa categoria di appartenenza" cosa va indicato?

RISPOSTA: Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa, a esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

Per categoria di appartenenza si intende la categoria di appartenenza contrattuale si riferisce alla classificazione del lavoratore in base al contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), al livello di inquadramento, alle mansioni etc....

- 52) **QUESITO:** Con la presente si chiede un chiarimento in merito alla voce di spesa: c) Spese per i servizi di consulenze. Domanda: Tali servizi possono essere erogati anche da persone (professionisti) in possesso di Partita IVA oppure devono necessariamente essere erogati da persone giuridiche (società)? Si chiede tale chiarimento in quanto l'Allegato B fa riferimento solamente alla dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa (sembrando di escludere le persone fisiche in possesso di Partita IVA).

RISPOSTA: I servizi di consulenza possono essere resi indifferentemente da liberi professionisti o società.

- 53) **QUESITO:** Le spese ammissibili di cui alle lettere a) e c) possono essere erogate anche da fornitori nazionali ed esteri? Per la voce di spesa c), è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (Allegato B) tradotta o adattata per i fornitori esteri?

RISPOSTA: Come previsto all'art. 3.4.1. bisognerà allegare i corrispondenti preventivi da parte dei fornitori ovunque presenti. La dichiarazione sostitutiva può essere tradotta fermo restando che devono essere mantenuti tutti i contenuti e le informazioni presenti nell'Allegato B compresa l'apposizione della firma digitale

- 54) **QUESITO:** In riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza, desidero porre un quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3.4 lett. e) dell'Avviso, che prevede la possibilità di calcolare i costi diretti per il personale applicando un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti dell'operazione (costi da a) a d)), come previsto anche dall'art. 55(1) del Regolamento (UE) 2021/1060. Dalla compilazione del Formulário (Allegato 2) risulta che l'importo per il personale viene calcolato automaticamente come 20% del totale dei costi diretti inseriti. Il dubbio che vorremmo chiarire è il seguente: L'importo così calcolato (nel nostro caso circa 65.000 euro su un investimento di circa 320.000 euro) deve essere effettivamente sostenuto e documentato come costo del personale nei 18 mesi di progetto, oppure si tratta di una voce forfettaria automaticamente riconosciuta, non soggetta a rendicontazione specifica anche nel caso in cui i costi del personale effettivamente sostenuti risultino inferiori (es. 40.000 euro)?

RISPOSTA: Come previsto dall'art. 3.4, lett. e) dell'Avviso e dall'art. 55(1) del Regolamento (UE) 2021/1060, i costi del personale sono calcolati con un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili (cioè le spese di cui alle lettere a), b), c) e d)). Tale importo è forfettario e non soggetto a rendicontazione specifica. Ciò significa che non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa nei limiti del 20% riconosciuto: l'importo è attribuito in automatico senza obbligo di presentazione di documenti giustificativi specifici (es. buste paga o contratti di lavoro).

- 55) **QUESITO:** Desideriamo sottoporre alcuni quesiti relativi all'ammissibilità di specifiche voci di spesa previste dal piano di investimento per la realizzazione del nostro progetto.

- 1) Spese per attivi immateriali (par. 3.4, punto 1.b) - Sviluppo software personalizzato. Vorremmo ricondurre a questa voce la fornitura da parte di un soggetto terzo specializzato, relativa allo sviluppo su misura di componenti software personalizzati, strettamente finalizzate alla realizzazione e industrializzazione del servizio digitale oggetto della startup. Il software prodotto sarà realizzato ex novo per la nostra iniziativa e rappresenta una componente chiave del nostro modello operativo e di erogazione del servizio. Riteniamo che questa fornitura possa essere classificata come spesa per attivo immateriale legato all'innovazione dell'impresa. Chiediamo conferma che, in base alla definizione di attivo immateriale inclusa nel bando (in particolare: software sviluppato come asset immateriale legato all'innovazione dell'impresa e know-how tecnico non brevettato correlato alle esigenze produttive), tale fornitura possa essere classificata come spesa ammissibile nella categoria indicata, in quanto a) non configurata come semplice servizio generico ma come codice personalizzato di proprietà, funzionale alla gestione e valorizzazione del servizio; b) realizzata a condizioni di mercato da un soggetto terzo qualificato, e non con strumenti standard "off-the-shelf";
- 2) Spese per attivi immateriali - Costituzione societaria. Nel medesimo paragrafo si citano anche le spese di costituzione della società. è necessario, o consigliato, allegare un preventivo notarile? E' inoltre possibile

includere in tale voce anche una consulenza legale volta a individuare la forma societaria più adatta, e alla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto? Il preventivo relativo a queste attività deve avere requisiti formali specifici?

- 3) Altri costi di esercizio (par. 3.4, punto 1.d) - Affitto sede operativa in coworking. Nella sezione dedicata ai costi di esercizio si citano i canoni di affitto della sede operativa. In una vostra FAQ aggiornata al 17/04/2025 si chiarisce che è ammissibile l'utilizzo di spazi di coworking, a condizione che costituiscano un'unità locale effettiva. Chiediamo se sia necessario allegare un preventivo per l'utilizzo di tali spazi e quali requisiti debba possedere tale preventivo affinché sia considerato valido.
- 4) Altri costi di esercizio - Licenze software e servizi cloud. Nel caso di licenze software e servizi cloud, spesso i preventivi derivano da calcolatori automatici online o listini preconfigurati. Vi chiediamo se questi documenti sono sufficienti a giustificare la spesa, o se è preferibile presentare un preventivo formale del fornitore, ed eventualmente, che caratteristiche debba avere per essere accettato.
- 5) Spese di personale (par. 3.4, punto 1.e). Ai fini della rendicontazione delle spese per il personale, chiediamo: quali tipologie contrattuali sono considerate ammissibili (es. tempo determinato, apprendistato, tirocinio); se è necessaria la formula full-time o se è ammissibile anche il part-time; e se esiste un numero minimo di ore settimanali o mensili affinché la spesa sia riconosciuta.
- 6) Spese generali (par. 3.4, punto 1.f) - Presenza operativa in sede. E' richiesta la presenza, presso la sede operativa, di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, oppure è sufficiente la presenza di un collaboratore a partita IVA con lettera di incarico e incarico stabile presso l'impresa?
- 7) Spese di marketing - Ammissibilità specifica delle attività previste. Alla luce dei vincoli specifici del bando in merito alla natura ammissibile delle attività di marketing (valorizzazione del progetto, analisi di mercato, profilazione dei clienti tipo), chiediamo conferma che le seguenti spese siano considerate ammissibili: Riprogettazione del sito web multilingue a finalità informativa e promozionale, strettamente legata alla valorizzazione del progetto; Studio di mercato e dei target potenziali; Consulenza specialistica in naming, identità visiva e posizionamento strategico; Definizione di un piano editoriale trimestrale, finalizzato a testare la comunicazione digitale e la risposta dei target.

RISPOSTA: Di seguito le risposte ai quesiti:

- 1) Nell'ambito delle spese ammissibili, il bando distingue chiaramente tra: Spese di consulenza, relative a servizi specialistici esterni volti a supportare l'impresa nel perseguimento degli obiettivi del progetto e Spese di ricerca contrattuale, specificamente destinate ad attività di ricerca e sviluppo commissionate dall'impresa beneficiaria a Organismi di Ricerca (ODR), sia pubblici che privati. Tale distinzione è volta a favorire la collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca, incentivando il trasferimento di conoscenza e l'innovazione. In linea con questa finalità, si specifica che la voce di spesa "ricerca contrattuale" è stata fondamentalmente contemplata per circoscrivere le prestazioni erogate da parte di strutture altamente qualificate in attività di ricerca quali Organismi di Ricerca (ODR) pubblici o privati, mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche e infrastrutture in determinati settori scientifici o tecnologici. In sede di valutazione complessiva della proposta progettuale si procederà agli opportuni approfondimenti di ammissibilità e congruità della spesa in oggetto al fine di accertare il possesso delle competenze scientifiche e delle necessarie infrastrutture nei settori interessati e funzionali alla proposta progettuale.
- 2) Le spese di costituzione sono ammissibili ai sensi dell'art. 3.4 lett. b), purché non riconducibili a imposte, tasse o servizi continuativi (es. consulenza fiscale ordinaria). È obbligatoria come indicato all'art. 4.4 dell'Avviso l'allegazione di un preventivo formale, che può includere anche: consulenza legale sulla forma societaria, redazione di statuto e atto costitutivo. I preventivi saranno oggetto di valutazione sulla pertinenza e congruità dei costi.

- 3) L'affitto di spazi in coworking può essere incluso tra gli "altri costi di esercizio" (lett. d), non è necessario allegare un preventivo per come indicato all'art. 4.4 dell'Avviso.
 - 4) Come indicato all'art. 4.4. dell'Avviso comma 1 let. c) è necessario presentare "Preventivi di spesa o altra documentazione equivalente per le voci di spesa di cui al par. 3.4 comma 1 lett. a), b), c) del presente Avviso.
 - 5) Ai sensi dell'art. 3.4 lett. e), le spese per il personale sono calcolate forfettariamente (fino al 20% dei costi diretti da a) a d)). Non è prevista rendicontazione puntuale per questa spesa.
 - 6) Le spese generali sono calcolate nella misura forfettaria massima del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale. Per personale assunto si intende personale con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono esclusi i contratti con partita IVA.
 - 7) Sono considerate ammissibili se ricondotte alla valorizzazione del progetto (art. 3.4 comma 1 lett. c). Le attività indicate sono coerenti. Non sono invece ammissibili attività di pura pubblicità generica. Si sottolinea che l'ammissibilità dei costi verrà valutata in sede di istruttoria.
- 56) **QUESITO:** C'è un vincolo temporale per le assunzioni? e per le relative modalità (part-time, full time o collaborazione)?

RISPOSTA: Non è previsto un vincolo temporale specifico per le assunzioni nell'ambito dell'Avviso, ma è necessario che il personale sia effettivamente impiegato durante la realizzazione del progetto.

- 57) **QUESITO:** Ho letto il bando e ho qualche domanda:

1. È nostra intenzione sviluppare internamente il core della soluzione, in modo che diventi un asset proprietario di valore. Avremmo preferito assumere ricercatori e sviluppatori piuttosto che affidarci a servizi esterni; tuttavia, ho notato che i costi relativi al personale interno possono rappresentare al massimo il 20% delle spese ammissibili, mentre le consulenze esterne possono raggiungere il 50%. A questo proposito, vorrei chiarire se i collaboratori con partita IVA che lavorano esclusivamente per noi durante la fase di sviluppo tecnologico sono classificati come personale interno (dipendenti) o esterno (consulenti).
2. Stiamo lavorando su tecnologie innovative che non erano ancora disponibili sul mercato tre anni fa. Pertanto, risulta complicato individuare consulenti in grado di dimostrare almeno tre anni di esperienza specifica nello stesso ambito, almeno in Italia. È possibile rivolgersi a consulenti o società estere? In tal caso, come vengono valutati questi professionisti ai fini del requisito della "traction" triennale?
3. Attualmente non abbiamo ancora clienti attivi, quindi non siamo in grado di recuperare l'IVA sugli acquisti e sulle consulenze effettuate. Vorremmo sapere se, in questa situazione, l'IVA pagata viene considerata come parte dei costi ammissibili da coprire con i fondi, oppure se dobbiamo sempre escludere l'IVA e considerare soltanto il valore netto degli acquisti e servizi.

RISPOSTA: Di seguito le risposte:

1. Ai sensi dell'art. 3.4 dell'Avviso, i costi del personale sono calcolati in forma forfettaria fino al 20% dei costi diretti ammissibili (da a) a d)) e fanno riferimento a personale assunto con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. I collaboratori con Partita IVA, anche se operano esclusivamente per il progetto, sono considerati fornitori esterni e le loro prestazioni rientrano tra le spese di consulenza specialistica tecnologica (lett. c). Pertanto, non possono essere computati come personale interno.
2. Come specificato all'art. 3.4 lett. c), il fornitore di consulenze deve possedere almeno 3 anni di esperienza nello specifico ambito della consulenza proposta. È possibile ricorrere a consulenti o società estere, purché possano documentare il possesso del requisito di esperienza e rispettino gli altri criteri previsti dell'Avviso.

3. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

58) QUESITO:

1. Spese per attivi immateriali (rif. par. 3.4, lett. b). Si chiede se possano rientrare tra le spese per attivi immateriali le seguenti voci previste nel piano progettuale: acquisto di un modello linguistico locale (LLM) addestrato su tematiche relative a competenze trasversali e sostenibilità, da integrare in sistemi di interazione conversazionale; acquisto di 10 set di modelli grafici 3D per la realizzazione di storyboard immersivi e contenuti audiovisivi; acquisizione di un modello digitale di self-assessment, finalizzato alla valutazione personalizzata dei contenuti fruiti dagli utenti. Tali componenti immateriali sono direttamente funzionali allo sviluppo tecnologico e contenutistico della soluzione proposta.
2. Spese per servizi di consulenza (rif. par. 3.4, lett. e). Si chiede se sia ammissibile, tra le spese per servizi di consulenza, il costo relativo a un incubatore certificato, nel caso in cui ricorra il seguente assetto societario: l'incubatore è controllato dalla società A; la società A è socia della società B; la società B è socia maggioritaria della startup proponente. In tale configurazione, l'incubatore detiene indirettamente una quota non maggioritaria e inferiore al 5% nella startup. Considerato che gli incubatori svolgono anche attività di partecipazione societaria in funzione di supporto alle startup, si chiede se la spesa per i servizi da esso forniti possa comunque ritenersi ammissibile, in assenza di controllo diretto o partecipazione qualificata.

RISPOSTA:

1. Nell'ambito delle spese ammissibili, il bando distingue chiaramente tra: Spese di consulenza, relative a servizi specialistici esterni volti a supportare l'impresa nel perseguimento degli obiettivi del progetto e Spese di ricerca contrattuale, specificamente destinate ad attività di ricerca e sviluppo commissionate dall'impresa beneficiaria a Organismi di Ricerca (ODR), sia pubblici che privati. Tale distinzione è volta a favorire la collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca, incentivando il trasferimento di conoscenza e l'innovazione. In linea con questa finalità, si specifica che la voce di spesa "ricerca contrattuale" è stata fondamentalmente contemplata per circoscrivere le prestazioni erogate da parte di strutture altamente qualificate in attività di ricerca quali Organismi di Ricerca (ODR) pubblici o privati, mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche e infrastrutture in determinati settori scientifici o tecnologici. In sede di valutazione complessiva della proposta progettuale si procederà agli opportuni approfondimenti di ammissibilità e congruità della spesa in oggetto al fine di accertare il possesso delle competenze scientifiche e delle necessarie infrastrutture nei settori interessati e funzionali alla proposta progettuale.
2. La spesa è ammissibile per come riportato all'Art. 3.4 comma 2 let. o).

59) QUESITO: Con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

- A) le spese per studio di fattibilità economico-finanziaria rese da singoli professionisti (dottori commercialisti) possono essere ritenute ammissibili e ricomprese nella voce (ART.3.4 PUNTO C dell'avviso) tra le "Spese per i servizi di consulenze specialistiche tecnologiche" essendo spese non di natura continuativa o periodica e prettamente funzionali al progetto di investimento al pari delle spese in marketing?
- B) le spese di consulenza per progettazione e supporto allo sviluppo di un piano industriale rese da singoli professionisti (dottori commercialisti) possono essere ritenute ammissibili e ricomprese nella voce (ART.3.4 PUNTO C dell'avviso) tra le "Spese per i servizi di consulenze specialistiche tecnologiche" essendo finalizzate a fornire un supporto strategico e tecnico per la strutturazione e lo sviluppo della startup, con particolare attenzione alla preparazione per l'accesso ai fondi: 1) Preparazione di un Investor Kit per il progetto della

startup; 2) Implementazione di strategie di work for Equity volte a coinvolgere collaboratori e consulenti chiave per il progetto della startup; 3) Analisi e strutturazione della distribuzione delle quote per attrarre nuovi finanziamenti, con un focus sul settore culturale e tecnologico; 4) Ridefinizione delle partecipazioni societarie in funzione degli investimenti ricevuti e delle dinamiche specifiche del progetto della startup?

C) le spese per servizio di temporary management combinato con il supporto alla redazione del business plan rese da singoli professionisti (dottori commercialisti) possono essere ritenute ammissibili e ricomprese nella voce (ART.3.4 PUNTO C dell'avviso) tra le "Spese per i servizi di consulenze specialistiche tecnologiche" essendo finalizzate a fornire un supporto strategico e tecnico per sviluppare la pianificazione strategica dell'azienda attraverso il trasferimento di competenze manageriali al team interno e l'implementazione di strumenti di controllo e monitoraggio efficaci, nonché strumenti di budget e sistemi di reporting periodico?

D) le spese per consulenza legale rese da singoli professionisti possono essere ritenute ammissibili e ricomprese nella voce (ART.3.4 PUNTO C dell'avviso) tra le "Spese per i servizi di consulenze specialistiche tecnologiche", essendo spese non di natura continuativa o periodica, ma strettamente finalizzate ad assistere la startup, sia nella fase iniziale di negoziazione e definizione degli accordi con : software house e/o società di consulenza IT e con varie figure professionali, sia nella fase esecutiva di validazione di mercato ?

RISPOSTA: Le spese richieste non sono ammissibili ai sensi dell'art. 3.4, comma 1 punto c) dell'Avviso, in quanto non rientrano nelle "spese per servizi di consulenze specialistiche tecnologiche".

60) **QUESITO:** IVA per fornitori non italiani. Se un fornitore è basato fuori dall'Italia e non applica IVA italiana, è possibile considerare l'importo netto della fattura come costo ammissibile?

RISPOSTA: Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

61) **QUESITO:** In merito al bando in oggetto si richiede se il punteggio attribuibile al punto B.2.2) Presenza nella compagine societaria o nel personale assunto di almeno un inventore/detentore di un brevetto, licenza d'uso di una tecnologia brevettata tale da determinare un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento (che verrà trasferita all'impresa in caso di finanziamento del progetto), ovvero l'impresa possiede almeno un brevetto, licenza d'uso di una tecnologia brevettata tale da determinare un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento. Viene riconosciuto anche nel caso in cui nella compagine societaria o nel personale assunto vi sia un inventore, ovvero direttamente l'impresa, sia in possesso di una domanda di brevetto?

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio il brevetto dovrà risultare concesso alla data di presentazione della domanda.

62) **QUESITO:** Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi: D.1.2) Partnership commerciali (accordi commerciali, fatturato di mercato, e/o lettera di intenti per le costituenti, ecc) sottoscritte al momento della presentazione della domanda (ON/OFF).

Cosa si intende con "sottoscritte al momento della presentazione della domanda"? Devono essere necessariamente sottoscritte il giorno stesso della presentazione della domanda?

RISPOSTA: Il criterio D.1.2) viene assegnato quando la startup costituita/costituenda sia in possesso di accordi commerciali/lettere di intenti già sottoscritte e in essere al momento di presentazione della domanda.

- 63) **QUESITO:** In merito al bando in oggetto si richiede se il punteggio attribuibile al punto B.2.2) Presenza nella compagine societaria o nel personale assunto di almeno un inventore/detentore di un brevetto, licenza d'uso di una tecnologia brevettata tale da determinare un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento (che verrà trasferita all'impresa in caso di finanziamento del progetto), ovvero l'impresa possiede almeno un brevetto, licenza d'uso di una tecnologia brevettata tale da determinare un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento.

Viene riconosciuto anche nel caso in cui nella compagine societaria o nel personale assunto vi sia detentore di software registrato presso la SIAE?

RISPOSTA: Il requisito si riferisce alla presenza nella compagine societaria o nel personale assunto di almeno un inventore o detentore di un brevetto o di una licenza d'uso di una tecnologia brevettata, tale da determinare un vantaggio competitivo per l'impresa.

Il software registrato presso la SIAE, pur essendo un titolo di proprietà intellettuale, non rientra nella definizione di brevetto o tecnologia brevettata.

- 64) **QUESITO:** Qualora una società abbia sottoscritto diversi accordi con partner tecnologici, commerciali, nonché con università, riguardanti il progetto oggetto del bando, ma tali accordi siano stati stipulati alcuni anni prima della pubblicazione del bando stesso, si chiede se ciò possa costituire un elemento di criticità ai fini dell'ammissibilità della domanda.

RISPOSTA: Gli accordi commerciali, tecnologici e con università devono risultare in essere al momento di presentazione della domanda affinché possano essere considerati validi ai fini del punteggio.

- 65) **QUESITO:** Sulla base del disposto del criterio di valutazione B.2.2), si chiede di sapere se la formula vada interpretata con riferimento all'elemento finalistico (la proprietà intellettuale deve determinare un vantaggio competitivo) e quindi possono essere considerati altri beni immateriali (eventualmente non brevettabili) come il software, oppure se la formula deve essere intesa letteralmente e quindi limitata a coloro che hanno brevetti in proprietà o in licenza. In altre parole, si chiede di sapere se la startup che sviluppa e commercializza prodotti software (difficilmente brevettabili) e detenga diritti d'autore o licenze sul detto software possa avvantaggiarsi di questo elemento di valutazione.

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono rilevanti esclusivamente brevetti in proprietà o licenza d'uso e tecnologie brevettate. I diritti d'autore o licenze non sono equiparabili ai brevetti e non danno luogo all'attribuzione del punteggio previsto dal criterio B.2.2). Resta fermo che tali asset immateriali possono rafforzare la proposta progettuale in altri criteri della griglia (es. A.1, B.1, D.1.1), ma non rilevano ai fini specifici del criterio B.2.2).

- 66) **QUESITO:** B.2.3) Presenza nella compagine societaria o nel personale assunto di almeno un dottorato/assegnista di ricerca/ricercatore/professore universitario (ON/OFF).

Cosa si intende per personale assunto? Esempio un Co.co.co può essere considerato personale assunto?

RISPOSTA: Il collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra nel personale assunto.

67) **QUESITO:** Si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

- In merito al criterio di valutazione B.2.3 ("Presenza nella compagine societaria o nel personale assunto di almeno un dottorato / assegnista di ricerca / ricercatore / professore universitario"), si chiede se la presenza, nella compagine societaria di una società socia di maggioranza, di un professore universitario possa essere considerata ai fini del soddisfacimento del requisito e quindi del riconoscimento del relativo punteggio (5 punti).
- In relazione al criterio D.1.2 ("Partnership commerciali già sottoscritte al momento della presentazione della domanda"), si chiede se: tali partnership debbano necessariamente essere con soggetti del territorio regionale; il punteggio previsto possa essere attribuito anche in presenza di una sola partnership formalizzata.

RISPOSTA:

- In merito al quesito relativo al criterio B.2.3 dell'Avviso si precisa che ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, la presenza deve riferirsi ai soci persone fisiche o al personale della startup candidata.
- In relazione al criterio D.1.2 non è richiesto che le partnership siano necessariamente con soggetti localizzati nel territorio della Regione Calabria; è sufficiente la presenza di almeno una partnership formalizzata al momento della presentazione della domanda per poter concorrere all'attribuzione del punteggio previsto.

68) **QUESITO:** Relativamente al criterio di valutazione B.2.1 "Livello di competenze del/dei proponenti in termini di conoscenze e abilità manageriali, organizzative, di marketing e finanziarie", è possibile avere maggiori dettagli in merito a cosa si intenda concretamente per il livello di competenze? Sarebbe utile, se possibile, anche qualche esempio di profilo professionale che rispecchi tali requisiti in modo da comprendere meglio come presentare le informazioni in fase di candidatura.

RISPOSTA: Il criterio di valutazione B.2.1 "Livello di competenze del/dei proponenti" fa riferimento all'insieme delle conoscenze e abilità manageriali, organizzative, di marketing e finanziarie ritenute rilevanti per la gestione del progetto imprenditoriale e per la crescita della startup innovativa. In fase di candidatura, è necessario descrivere in modo chiaro e dettagliato le esperienze formative e professionali dei proponenti, evidenziando come tali esperienze abbiano permesso di acquisire le competenze richieste dal criterio B.2.1. Si può fare riferimento a specifici progetti, risultati raggiunti e ruoli ricoperti che dimostrino concretamente il livello di preparazione oggetto di valutazione.

69) **QUESITO:** Voce D.1.3 – Quota di cofinanziamento privato. Infine, le chiedo un chiarimento sulla voce "D.1.3 - Quota di cofinanziamento privato. Percentuale dell'importo totale del contributo richiedibile": non ci è del tutto chiaro a cosa faccia riferimento e con quale logica vengano attribuiti i relativi punteggi.

RISPOSTA: Il criterio D.1.3 – Quota di cofinanziamento privato si riferisce alla riduzione volontaria dell'importo del contributo pubblico richiedibile rispetto al massimo concedibile (pari al 75% del totale delle spese ammissibili). Il calcolo della riduzione viene effettuato automaticamente nel foglio Excel (Allegato 2), sulla base dei dati inseriti dal proponente nella sezione dedicata al contributo concedibile.

- 70) **QUESITO:** Una startup già costituita al fine di soddisfare i requisiti di cui ai criteri B 2.2 e B 2.3, l'assunzione deve essere presente già alla data di domanda o entro la prima erogazione dell'aiuto.

RISPOSTA: I requisiti di cui ai criteri B 2.2) e B 2.3) devono essere già posseduti alla data di presentazione della domanda per le startup costituite, nel caso di startup innovative costituente il criterio sarà attribuito sulla base dell'impegno presentato in sede di domanda che dovrà essere formalizzato e comunicato in fase di costituzione.

- 71) **QUESITO:** Vorrei chiedere un chiarimento in merito al criterio di valutazione B.2.3) Presenza nella compagine societaria o nel personale assunto di almeno un dottorato/ assegnista di ricerca/ricercatore/professore universitario (ON/OFF). Nel nostro personale assunto figura un'assegnista di ricerca, la cui specializzazione è estremamente pertinente agli obiettivi del progetto che ci accingiamo a candidare per l'accesso alle agevolazioni. Sussistono vincoli relativi al contratto di assunzione per l'assegnazione del punteggio ON/OFF relativo al criterio di valutazione B.2.3? Mi riferisco a possibili vincoli quali part-time/full-time, tempo determinato/indeterminato, subordinato/parasubordinato.

RISPOSTA: Il punteggio relativo al criterio B.2.3) viene assegnato senza fare riferimento alla tipologia di assunzione.

- 72) **QUESITO:** Le lettere di intenti che caratteristiche devono avere? Possono essere fatte da dirigenti di aziende multinazionali o devono essere firmate solo dagli Amministratori Delegati centrali?

RISPOSTA: Secondo le disposizioni dell'Avviso, le lettere di intenti devono essere già sottoscritte al momento della presentazione della domanda, e possono essere firmate da dirigenti di aziende multinazionali o Amministratori Delegati centrali, purché rispecchino chiaramente l'intenzione di avviare una collaborazione commerciale.

- 73) **QUESITO:** In merito alle partnership con partner strategici/commerciali/industriali e università/centri di ricerca, è prevista l'ammissibilità anche di soggetti con sede nazionale o estera?

RISPOSTA: Come riportato nella griglia di valutazione al criterio D.1.2) il requisito è soddisfatto in presenza di Partnership commerciali (accordi commerciali e/o lettera di intenti nel caso di imprese costituenti) con soggetti nazionali o esteri già sottoscritti al momento della presentazione della domanda.

- 74) **QUESITO:** Ai fini del rispetto del requisito che prevede la presenza pari o superiore al 50% di giovani under 36 negli organi di governance e/o nella compagine societaria, si richiede di chiarire se tale percentuale sia da intendersi in termini di numero di componenti under 36 rispetto al totale oppure percentuale di quote societarie detenute da soggetti under 36.

RISPOSTA: Il requisito si intende in termini numerici, non di quote societarie. Significa che almeno la metà dei componenti degli organi di governance (es. CdA) e/o dei soci deve essere costituita da giovani con età inferiore a 36 anni per come indicato al criterio C.2.2).

FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

75) **QUESITO:** Il restante 25% che le imprese devono avere è il reale valore sul conto corrente o come si definisce questo 25% per ottenere i fondi dalla regione?

RISPOSTA: Il proponente dovrà compilare l'Allegato A - Dichiarazione relativa alla Capacità finanziaria nel quale dichiarerà di apportare risorse finanziarie, risorse proprie o finanziamento esterno per la quota di cofinanziamento privato.

76) **QUESITO:** Il bando offre il 75% a fondo perduto ma la restante parte si applica la formula del tasso 0 oppure del tasso agevolato?

RISPOSTA: Il bando prevede un contributo a fondo perduto fino al 75%, mentre per la restante quota del 25% deve essere apportata dal soggetto beneficiario.

77) **QUESITO:** Riduzione del contributo (Art. 3.5 – Aiuto concedibile). Abbiamo compreso che una riduzione automatica del 10% viene applicata al contributo concedibile, anche per startup che:

- non hanno ricevuto finanziamenti pubblici precedenti,
- sono pre-revenue,

Potrebbe gentilmente confermare se esiste una possibilità di deroga in casi come questo, in particolare per microimprese?

RISPOSTA: Tutti i beneficiari possono richiedere un contributo del 75% della spesa ammissibile per come indicato all'Art. 3.5 dell'Avviso. È comunque facoltà del proponente richiedere una percentuale inferiore per ottenere un punteggio più alto nei criteri di valutazione per come indicato all'art. 4.6 comma 1 (criterio D.1.3).

PROCEDURE

78) **QUESITO:** Indicativamente, in quanto tempo avviene la valutazione delle domande dopo la presentazione? Quali sono i criteri specifici che incidono maggiormente sul punteggio finale?

RISPOSTA: Come indicato all'art. 4.5(1) dell'Avviso "la durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 60 giorni dalla data di ricezione delle domande".

La valutazione di merito delle domande di contributo verrà svolta sulla base dei criteri indicati all'art. 4.6 dell'Avviso.

79) **QUESITO:** L'Allegato A relativo alla capacità finanziaria da chi deve essere firmato nel caso di startup costituende?

RISPOSTA: La dichiarazione in caso di persone fisiche (startup costituende) va prodotta pro-quota da ciascun proponente, firmata digitalmente e se prevista con allegata la delibera bancaria.

80) **QUESITO:** Le spese (eccetto il 40% di anticipo che può essere richiesto sulla somma totale del contributo concesso), devono essere sostenute a carico del beneficiario per poi essere rimborsate oppure c'è qualche alternativa? Se il progetto prevede 70.000 euro di spese ammissibili, di cui il 75 % a fondo perduto (52.500 euro), a fronte di un anticipo del 40% (21.000 euro) richiedibile, il beneficiario deve effettuare le rimanenti spese con capitale proprio per l'importo restante (49.000 euro)?

RISPOSTA: Se il progetto prevede €70.000 di spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto del 75%, per come previsto all'art. 4.11 dell'Avviso, il beneficiario potrà:

- richiedere un'anticipazione pari al 40% del contributo concesso, solo se garantita da fideiussione/polizza;
- ottenere un primo acconto del 50% del contributo concesso dopo aver sostenuto e rendicontato almeno il 50% della spesa complessiva ammessa;
- richiedere il saldo del 10% del contributo una volta completata e rendicontata l'intera spesa ammessa.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2.2, comma 1, lettera c) dell'Avviso, la presentazione della domanda comporta una dichiarazione di possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, da comprovare secondo le modalità indicate nell'Allegato A al modulo di domanda.

81) **QUESITO:** La percentuale del 50% riferita alla partecipazione femminile al capitale sociale, è riferita al numero di soci (quindi: conteggiata per teste), ovvero alla quota di partecipazione in termini economici (su 10.000 Euro di capitale, 5.000 Euro di socie donne)?

RISPOSTA: In merito al quesito posto circa la modalità di calcolo della quota del 50% riferita alla partecipazione femminile, si precisa che per le società di capitali ai sensi della Legge Regionale Calabria n. 7/2022 e come riportato nel criterio C.2.1 dell'Avviso, si considera impresa femminile quella in cui gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da donne.

82) **QUESITO:** si chiede cortese precisazione e/o documentazione al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4.4, comma 2 lett. a), ossia: "La documentazione completa necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica messa a disposizione da Fincalabra S.p.A., nel caso in cui sia prevista la richiesta di un contributo pari o superiore a 150.000,00 euro". In merito a questo, essendo la società cliente una startup innovativa che presenterà un programma di investimento > di € 150.000, si chiede se vi è una documentazione in merito all'informativa antimafia che è necessario adottare e presentare in sede di applicazione della domanda o è sufficiente presentare DSAN Antimafia a firma del legale rappresentante della società.

RISPOSTA: La modulistica relativa all'acquisizione dell'informativa antimafia sarà pubblicata nella sezione dedicata all'Avviso sul sito di Calabria Europa e di Fincalabra SpA.

83) **QUESITO:** In relazione alla presentazione di domande per la Linea 1. In caso di richiesta da parte di persone fisiche per società da costituire, i preventivi come devono essere intestati?

RISPOSTA: Nel caso di startup costituente i preventivi di spesa andranno intestati al soggetto di riferimento che si registra sulla piattaforma per la sottomissione della domanda.

- 84) **QUESITO:** In relazione alle indicazioni dell'Avviso Pubblico, ovvero di allegare i preventivi in fase di presentazione della domanda, si richiede se "per altra documentazione equivalente" viene considerata ammissibile il dimensionamento del costo da sostenere tramite i configuratori online (ad esempio il carrello del sito Dell, carrelli Amazon, SigmaAldrich ecc).

RISPOSTA: Sì, ai fini della dicitura "altra documentazione equivalente" indicata all'art. 4.4, comma 1, lett. c) dell'Avviso, è considerata ammissibile anche la documentazione generata da configuratori online o carrelli virtuali, purché completa e sufficientemente dettagliata, ovvero:

- riporti il nome del fornitore o della piattaforma,
- descriva in modo chiaro le caratteristiche tecniche del bene o servizio,
- indichi il prezzo unitario o complessivo e rechi data di generazione del documento.

Tale documentazione ha valore esclusivamente nella fase di valutazione progettuale per il dimensionamento dei costi e la verifica della coerenza della proposta, fermo restando che in fase di rendicontazione dovranno essere prodotti giustificativi di spesa formali (es. fatture, ordini, contratti, ecc.) coerenti con quanto approvato.

- 85) **QUESITO:** Un'azienda, che in fase di domanda, ha presentato i preventivi del fornitore X, nel caso si rendesse necessario cambiare fornitore durante l'implementazione del progetto, sarebbe possibile sostituire il fornitore X? In caso affermativo vi è un iter da seguire?

RISPOSTA: Sì, è possibile sostituire un fornitore indicato in fase di domanda, purché la variazione sia preventivamente autorizzata, in conformità con quanto previsto all'art. 5.3 dell'Avviso. Il beneficiario dovrà trasmettere a Fincalabro Spa una richiesta motivata di variazione, corredata dalla dichiarazione del nuovo fornitore secondo il modello Allegato B. La variazione sarà valutata e, se approvata, avrà effetto dalla data di ricezione della richiesta. In assenza di autorizzazione preventiva, la spesa non potrà essere riconosciuta.

- 86) **QUESITO:** Sono iscritta al registro AIRE e risiedo a Lisbona, dove vivo e lavoro per una multinazionale tedesca. Per questo motivo, al momento non dispongo di una firma digitale rilasciata da un ente italiano. A seguito di una mia ricerca, avrei individuato la possibilità di utilizzare la piattaforma DocuSign, che fornisce – a pagamento – una firma elettronica qualificata (QES) valida a livello europeo. Con la presente, desidero gentilmente chiederLe se tale modalità di firma sia conforme ai requisiti previsti per la presentazione della domanda al bando in oggetto. In caso contrario, Le sarei grata se potesse indicarmi le modalità corrette da seguire per poter procedere.

RISPOSTA: La firma elettronica qualificata (QES) rilasciata da prestatori di servizi fiduciari qualificati conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come quella fornita da DocuSign, è valida ai fini della presentazione della domanda, in quanto riconosciuta a livello europeo. Pertanto, nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 4.2 dell'Avviso, tale firma è accettata purché consenta di firmare digitalmente il modulo in formato .p7m con validità legale e verificabile secondo gli standard richiesti.

- 87) **QUESITO:** Vorrei sapere: quali sono le modalità di pagamento (marca da bollo cartacea, modello F23, oppure pagamento contestuale all'invio della domanda); L'importo esatto dell'imposta.

RISPOSTA: La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 e come previsto all'art. 4.2 dell'Avviso i proponenti dovranno dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale

obbligo e conservare la relativa documentazione (marca da bollo cartacea o digitale) presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

88) **QUESITO:** In relazione al punto 3.4 Spese ammissibili, comma d) Altri costi di esercizio, questi costi devono essere anche oggetto di preventivo da allegare in fase di presentazione (canoni di fitto, costi dei materiali, delle forniture, ecc.) o solo da imputare stima all'interno della domanda per poi rendicontare il valore reale una volta sostenuti?

RISPOSTA: All'art. 4.4. comma 1 let. c) dell'Avviso sono previsti tra la Documentazione da allegare alla domanda i "Preventivi di spesa o altra documentazione equivalente per le voci di spesa di cui al par. 3.4 comma 1 lett. a), b), c) del presente Avviso", pertanto la voce di spesa di cui al comma d) Altri costi di esercizio resta esclusa da questa previsione.

89) **QUESITO:** Di seguito i quesiti:

- alla voce Curriculum dei proponenti/soci, essendo i soci e titolari di quote della nostra società altre società SRL, va caricato il CV delle singole società/aziende che possiedono le quote o dei legali rappresentanti di ognuna?
- all'interno dell'Allegato C_dichiarazione DNSH, quale sarebbe la scheda rilevante da inserire nel campo mancante? "schede individuate dal documento Verifica-DNSH_Allegato-Rapporto-Ambientale_PR_21-27 come rilevanti per gli interventi previsti dall'Azione 1.1.2 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritaria della S3", ovverosia la numero _____ (Numero scheda);"

RISPOSTA:

- Nel caso di singole società/aziende che possiedono le quote della startup è necessario allegare i company profile.
- In base a quanto stabilito nell'Allegato 1 – Matrice di correlazione per l'applicazione del Principio DNSH alla Circolare Operativa per il rispetto del principio del "Non Arrecare Danno Significativo" (DNSH) del 18 dicembre 2024, la scheda da indicare nell'Allegato C è rinvenibile nella "**Sezione 2 - Schede di verifica Azioni non corrispondenti a Misure PNRR**" in corrispondenza dell'azione 1.1.2. (https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/11/Verifica-DNSH_Allegato-Rapporto-Ambientale_PR_21-27.pdf)

90) **QUESITO:** Vorrei chiederLe se, ai fini della presentazione della domanda, è necessario che tutte le persone fisiche coinvolte nel progetto dispongano di un indirizzo PEC personale. Inoltre, desidererei sapere se, per quanto riguarda la firma digitale, è accettata la Firma Elettronica Avanzata (FEA) ottenuta tramite la CIE e l'app CieSign.

RISPOSTA: Si tutti devono disporre di un indirizzo PEC, verrà pubblicata una guida per la compilazione in piattaforma con indicazione anche delle informazioni di natura tecnica.

91) **QUESITO:** Gli allegati riportati al seguente link (<https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-per-il-sostegno-alla-creazione-e-al-consolidamento-di-startup-innovative-ad-alta-intensita-di-conoscenza/>) mostrano la dicitura fac-simile, volevamo richiedere gentilmente il link a cui poter trovare gli allegati definitivi, se già disponibili.

RISPOSTA: L'Allegato 1 rappresenta il facsimile della domanda in quanto la domanda andrà compilata direttamente attraverso la piattaforma. La stessa andrà poi scaricata e firmata digitalmente e successivamente bisognerà fare l'upload come indicato all'art. 4.2 dell'Avviso. Gli altri allegati sono disponibili al link <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-per-il-sostegno-alla-creazione-e-al-consolidamento-di-startup-innovative-ad-alta-intensita-di-conoscenza/>

- 92) **QUESITO:** In merito al bando in oggetto, considerando quanto previsto al punto 2.2.4 "Nel caso di presentazione della domanda da parte di persone fisiche (par. 2.1(3)(a) del presente Avviso), la compagine societaria della startup innovativa che verrà costituita entro 60 gg dall'approvazione dell'atto di pubblicazione dell'elenco di cui al par. 4.8, dovrà essere esclusivamente composta dai soggetti sottoscrittori della domanda di contributo di cui all'Allegato 1 al presente Avviso." Si richiede se sarà possibile nel corso dei 18 mesi (durata del finanziamento) sia possibile effettuare delle variazioni alla compagine societaria, anche attraverso un aumento di capitale.

RISPOSTA: Ai sensi dell'art 5.3 dell'avviso il beneficiario può presentare istanza di variazione, adeguatamente motivata. L'OI Fincalabra S.p.A. valuterà la variazione richiesta.

- 93) **QUESITO:** Nelle FAQ aggiornate al 17/4/2025, nei quesiti 4 e 9, si fa riferimento all'art. 65 del Regolamento 1060/2021 (Stabilità delle operazioni). Volevo chiedere quindi che se entro i 5 anni successivi al saldo finale, la startup dovesse chiudere per insuccesso dell'idea imprenditoriale, o fare una cessione o di ramo d'azienda o di azienda (Exit), o una pivot del business perché si identificano soluzioni migliori, il Beneficiario deve restituire gli importi ricevuti dal bando?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 5.1 comma 1 lettera w) dell'Avviso, il beneficiario è tenuto a *rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione previsto dall'Art. 65 del Regolamento 2021/1060. Il vincolo di cui all'Art. 65 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni per le PMI.*

I vincoli di stabilità da rispettare sono i seguenti:

- a) Cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno.
- b) Cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico.
- c) Modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Tuttavia, è importante sottolineare che tali condizioni non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

In caso di violazione di uno dei vincoli sopra elencati, il beneficiario sarà obbligato a restituire gli importi ricevuti dal bando.

- 94) **QUESITO:** Relativamente all'informativa antimafia sarà necessario produrre un'autocertificazione o sarete direttamente voi a chiedere in prefettura l'informativa antimafia?
La Marca da bollo sarà di 16 euro e il seriale andrà indicato in qualche allegato?

RISPOSTA: Ai fini della normativa antimafia occorre compilare l'Allegato reso disponibile con gli altri allegati dell'Avviso al link <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-per-il-sostegno-alla-creazione-e-al-consolidamento-di-startup-innovative-ad-alta-intensita-di-conoscenza/>

La marca da bollo andrà conservata insieme a tutta la documentazione ed esibita se richiesta.

- 95) **QUESITO:** Qualora il progetto venga avviato successivamente alla presentazione della domanda, senza attendere la concessione formale o l'assegnazione del CUP, quale dicitura è consigliabile inserire in fattura e nella causale del pagamento? È opportuno indicare il numero di protocollazione della domanda?

RISPOSTA: In tal caso bisognerà inserire la seguente dicitura: Avviso pubblico per il “Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3”, Azione: 1.1.2, PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 – 2027, codice identificativo domanda n. _____

- 96) **QUESITO:** Alcuni fornitori di Consulenze specialistiche provengono da paesi UE ed extra UE (Olanda e Svizzera), nei quali non vige l'uso / obbligo di firme digitali / qualificate e di PEC. In tal caso, è sufficiente allegare una comunicazione alla dichiarazione sull'esperienza maturata?

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 4.2 dell'Avviso, la dichiarazione deve essere firmata digitalmente. In assenza di firma digitale conforme, la documentazione non potrà essere ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità della spesa.

- 97) **QUESITO:** I quesiti che vi sottopongo sono due:

- In fase di caricamento della domanda in piattaforma, sarà necessario indicare tutti i dati dei soci fisici e giuridici della startup (quindi, documenti di identità per i soci fisici e visura camerale dei soci giuridici)?
- Nell'allegato C "Dichiarazione_DNSH", alla pagina 2, si fa riferimento al "documento Verifica-DNSH_Allegato-Rapporto-Ambientale_PR_21-27" e ad un "Numero scheda" da dover indicare. Si possono avere maggiori informazioni al riguardo? A quale numero scheda si fa riferimento?

RISPOSTA:

- No, le informazioni da caricare in fase di domanda sono presenti nel facsimile di domanda “Allegato 1 - Domanda” presente al link dell'Avviso. Sui documenti da allegare si suggerisce di leggere l'art. 4.4 dell'Avviso.
- In base a quanto stabilito nell'Allegato 1 – Matrice di correlazione per l'applicazione del Principio DNSH alla Circolare Operativa per il rispetto del principio del “Non Arrecare Danno Significativo” (DNSH) del 18 dicembre 2024, la scheda da indicare nell'Allegato C è rinvenibile nella “**Sezione 2 - Schede di verifica Azioni non corrispondenti a Misure PNRR**” in corrispondenza dell'azione 1.1.2. (https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/11/Verifica-DNSH_Allegato-Rapporto-Ambientale_PR_21-27.pdf)

- 98) **QUESITO:** Si prevede un iter o delle indicazioni specifiche per soggetti ammessi al contributo che, per cause sopravvenute, non potessero procedere con l'attuazione del progetto e si trovino pertanto costretti a rinunciare? In tali casi, sono previste conseguenze o penalità?

RISPOSTA: La circostanza è disciplinata ai sensi dell'art 5.5 e 5.6 dell'Avviso.

99) **QUESITO:** Si prevede un iter o delle indicazioni specifiche per soggetti ammessi al contributo che, per cause sopravvenute, non potessero procedere con l'attuazione del progetto e si trovino pertanto costretti a rinunciare? In tali casi, sono previste conseguenze o penalità?

RISPOSTA: Se, per cause sopravvenute, il beneficiario decide di non dare più esecuzione al progetto prima di qualsiasi erogazione, è sufficiente inviare una comunicazione formale di rinuncia a Fincalabro S.p.A., come previsto dall'art. 5.6 dell'Avviso. In tal caso non sono previste penali né decadenze aggiuntive.

100) **QUESITO:** Abbiamo una serie di quesiti per la presentazione della domanda:

- Guida Utente: quando sarà resa disponibile la Guida contenente le istruzioni necessarie a presentare domanda?
- Allegato 2 - Formulario: nella nota 15 di cui paragrafo 4.4 lettera a) si indica: "Il formulario di cui all'Allegato 2 al presente Avviso deve essere caricato in excel e firmato digitalmente nella apposita sezione prevista". Nel foglio 6 del formulario effettivamente c'è un riquadro dove è indicato "Firma digitale del legale rappresentante*". Il nostro dubbio è relativo all'impossibilità tecnica di apporre una firma digitale visibile (Pades) ad un documento con un formato diverso dal pdf. Infatti, l'unica firma digitale apponibile su un file in formato excel è quella p7m, che però non è visibile all'interno del documento. In ragione di quanto esposto chiediamo un chiarimento sulle modalità corretta di firma digitale del formulario.
- Antimafia: conferma che sia sufficiente il modulo dei familiari conviventi e non sia necessario fornire una DSAN di iscrizione alla CCIAA.
- Allegato 1 - Domanda: è da compilare il fascimile oppure ci sarà una sezione da completare direttamente in piattaforma?
- Bollo: l'importo è di 16 euro corretto? Sarà assolvibile telematicamente oppure è necessario semplicemente comprarne uno e conservarlo?

RISPOSTA:

- La guida utente viene resa disponibile solitamente il giorno prima dell'apertura della piattaforma.
- Il sistema accetta il file Excel firmato elettronicamente in formato p7m (CAdES). Non è necessario apporre una firma visibile (PADES) all'interno del foglio: basta caricare il .xls + .p7m. Il controllo di validità della firma verrà effettuato automaticamente sul file p7m.
- Per contributi $\geq$ €150.000,00 è richiesta la compilazione dell'informativa antimafia presente tra gli Allegati relativi all'Avviso: "Modello Informazione Antimafia – Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi".
- L'Allegato 1" pubblicato è un fac-simile. La domanda va compilata direttamente sulla piattaforma, quindi scaricata in formato definitivo e firmata digitalmente come da art. 4.2.
- L'imposta di bollo di € 16,00 e come previsto all'art. 4.2 dell'Avviso i proponenti dovranno dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione (marca da bollo cartacea o digitale) presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

101) **QUESITO:** L'azienda è interessata a partecipare all'Avviso per il sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza". Tuttavia, è prevista per il mese di giugno 2025 un'operazione di equity crowdfunding, tramite un primario portale di settore, finalizzata alla cessione del 10% delle quote societarie. Alla luce di tale operazione, si chiede cortesemente se la cessione di una quota minoritaria del capitale sociale possa costituire causa di inammissibilità al bando. Si precisa che l'attuale

compagine societaria e il management si impegnano a non cedere la maggioranza delle quote né a modificare l'assetto di controllo per i prossimi 5 anni.

RISPOSTA: Eventuali variazioni sono consentite nei limiti di quanto previsto all'art. 5.3 dell'Avviso.

102) **QUESITO:** L'inserimento della documentazione nella piattaforma può essere fatta in più sessioni, fino alla conclusione? La descrizione delle attività, in relazione al criterio di valutazione, in quale documento deve essere indicata, nel formulario e nella domanda non ho trovato questa sezione? per la linea 1, la dotazione finanziaria, con l'esito positivo della domanda, viene riservata al soggetto sino alla presentazione dell'iscrizione della società alla camera di commercio, nei termini previsti. Oppure a seguito di quest'ultimo passo?

RISPOSTA: Sì, l'inserimento della documentazione può avvenire anche in più sessioni, purché la domanda venga completata e inviata per indicato agli art. 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Avviso.

Tutte le informazioni rilevanti per i criteri di valutazione devono essere inserite nel foglio "Intervento_3" dell'Allegato 2-Formulario (file excel).

Nel caso della Linea di Intervento 1, l'eventuale esito positivo della domanda non comporta l'immediata concessione del contributo, ma la dotazione finanziaria viene riservata al soggetto proponente solo in caso di costituzione della società entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità, come previsto dall'Art. 4.8 comma 4 dell'Avviso. Solo successivamente sarà adottato il provvedimento di concessione.

103) **QUESITO:** Vi disturbo per porre i seguenti quesiti.

- L'apertura del caricamento in piattaforma avverrà il giorno 08/05/2025 alle ore 10.00? O si potrà cominciare a caricare nei giorni precedenti per poi inviare la domanda in quel momento?
- Il portale al quale iscriversi è il seguente? <https://bandifincalabra.it/welcome>
- Relativamente all'informativa antimafia sarà necessario produrre un'autocertificazione o sarete direttamente voi a chiedere in prefettura l'informativa antimafia?
- La Marca da bollo sarà di 16 euro e il seriale andrà indicato in qualche allegato?

RISPOSTA:

- A seguito della proroga, la presentazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2025. Non è previsto un caricamento preliminare, sarà possibile compilare e caricare la documentazione a partire da quella data e ora.
- Sì, il portale ufficiale per la presentazione delle domande è il seguente: <https://bandifincalabra.it/welcome>. Si consiglia di procedere con la registrazione preventiva al portale.
- Per richieste di contributo pari o superiori a € 150.000 è necessario compilare la l'informativa antimafia presente tra gli Allegati relativi all'Avviso: "Modello Informazione Antimafia – Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi".
- L'importo dell'imposta di bollo è pari a €16,00. Non è richiesto l'invio della marca, né la scansione del contrassegno. Il proponente deve dichiarare di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo all'interno del modulo di domanda e conservare la relativa documentazione presso la propria sede, o in luogo diverso appositamente indicato per la conservazione della documentazione, come previsto dall'art. 4.2 dell'Avviso.

104) **QUESITO:** In merito al bando in oggetto, considerando quanto previsto al punto 2.2.4 "Nel caso di presentazione della domanda da parte di persone fisiche (par. 2.1(3)(a) del presente Avviso), la compagine

societaria della startup innovativa che verrà costituita entro 60 gg dall'approvazione dell'atto di pubblicazione dell'elenco di cui al par. 4.8, dovrà essere esclusivamente composta dai soggetti sottoscrittori della domanda di contributo di cui all'Allegato 1 al presente Avviso." Si richiede se sarà possibile nel corso dei 18 mesi (durata del finanziamento) sia possibile effettuare delle variazioni alla compagine societaria, anche attraverso un aumento di capitale.

RISPOSTA: In riferimento a quanto previsto al paragrafo 2.2.4 dell'Avviso, si conferma che la compagine societaria della startup innovativa costituenda deve inizialmente essere composta esclusivamente dai soggetti sottoscrittori della domanda di contributo, e tale requisito è vincolante fino alla costituzione dell'impresa e all'approvazione del contributo. Tuttavia, successivamente alla costituzione e all'avvio del progetto, durante i 18 mesi di attuazione dell'intervento, è possibile apportare modifiche alla compagine societaria, incluso l'ingresso di nuovi soci tramite aumento di capitale, purché tali modifiche non alterino la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione del progetto come previsto all'art. 5.3 dell'Avviso relativo alle variazioni. Si raccomanda di trasmettere l'istanza di variazione prima della sua attuazione e attendere l'esito della verifica, secondo quanto indicato all'Art. 5.3. In caso di mancata comunicazione o modifica non autorizzata, l'operazione può essere considerata difforme, con conseguente rischio di revoca parziale o totale del contributo concesso.

105) **QUESITO:** Essendo interessato a partecipare come persona fisica e trovandomi nella fase di preparazione della documentazione, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla quota di risorse private. In particolare, vorrei sapere se tale quota privata può essere apportata direttamente dal sottoscritto oppure se debba necessariamente provenire da un prestito bancario o altra forma di finanziamento esterno (escluso ovviamente quello pubblico). Inoltre, per attestare il possesso di risorse proprie, è sufficiente una mia dichiarazione, oppure è necessario presentare un estratto conto bancario o altra documentazione specifica?

RISPOSTA: Sì, in caso di presentazione della domanda da parte di persona fisica, la quota di risorse private può essere apportata direttamente dal proponente, senza necessità che provenga da un prestito bancario o da altre forme di finanziamento esterno, purché non si tratti di risorse pubbliche. Ai fini della attestazione della disponibilità delle risorse, come previsto all'Allegato A – Capacità finanziaria è necessario dichiarare formalmente il possesso delle risorse proprie che si intende apportare e indicare l'importo nella relativa sezione del formulario. L'Amministrazione Regionale e Fincalabro Spa si riservano la possibilità di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Pertanto, sebbene non sia espressamente richiesto l'invio di un estratto conto bancario in fase di candidatura, è consigliabile conservarne copia o comunque essere in grado di esibire idonea documentazione (es. saldo disponibile sul conto, certificazione bancaria, ecc.) in caso di eventuali controlli.

106) **QUESITO:** Si richiedono alcuni chiarimenti operativi per la corretta compilazione della domanda:

1. **Compilazione Allegato B - Dichiarazione del fornitore di servizi di consulenza.** Nel prospetto contenuto nell'Allegato B, si chiede conferma che debbano essere indicati i servizi di consulenza già erogati dal fornitore nei tre anni precedenti a titolo di comprovata esperienza, oppure, se debba essere riportata la voce di spesa relativa al preventivo oggetto del progetto finanziato.
2. **Compilazione formulario A_2 - Sezione 4 "Eventuale sede operativa diversa da quella legale".** Nel caso in cui l'impresa: disponga di una sede legale già esistente (fuori Regione Calabria) abbia due sedi operative attive (entrambe fuori Regione Calabria) e intenda attivare una sede operativa in Calabria subito dopo la sottomissione della domanda, si chiede come debba essere compilato il campo "eventuale sede

operativa", che sembra consentire l'inserimento di una sola sede. E' corretto indicare una delle sedi attualmente operative fuori Regione Calabria?

3. **Compilazione foglio budget - 4_1 A) Spese relative a strumentazione e attrezzature.** Nel caso in cui l'importo complessivo dei fornitori selezionati alla voce "a)" superi il valore massimo ammissibile e nella relativa cella appaia il messaggio di errore "rivedere l'importo", si chiede se sia consentito inserire un importo inferiore rispetto al valore indicato nel preventivo, al fine di non superare il massimale previsto e completare correttamente il formulario.

RISPOSTA:

1. E' necessario che il fornitore indichi l'esperienza riportando i servizi già erogati nei tre anni precedenti secondo le informazioni richieste nell'Allegato B.
2. Sì, resta inteso che il beneficiario si impegna ad aprire una sede operativa al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso.
3. Come indicato all'art. 3.4 comma 1 let. a) dell'Avviso non è previsto un limite percentuale specifico per le spese relative a strumentazione e attrezzature nuove di fabbrica sul totale dell'investimento. L'importo eccedente il contributo massimo concedibile per come previsto all'art. 3.2 dell'Avviso può essere inserito nella colonna "Spese non ammissibili" relative al Foglio 4_1.